

**CXXXV<sup>a</sup> SEDUTA**

**MARTEDI 20 DICEMBRE 1938 - Anno XVII**

**Presidenza del Presidente FEDERZONI**

**INDICE**

Congedi . . . . .	Pag. 4506		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, relativo alle modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, sull'istituzione del monopolio statale delle banane » (2224-B). - (Modificato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	Pag. 4510	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1662, sul riordinamento del personale delle Regie Stazioni Sperimentali per l'industria » (2611). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4516
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1539, concernente l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza » (2680). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4515	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1793, che conferisce al Duce la facoltà di variare, entro il 31 dicembre 1938-XVII, i dazi doganali sul grano e sul granturco » (2622). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4516
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista » (2681). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4515	« Disciplina della costruzione di ricoveri pubblici antiaerei » (2626). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4516
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, concernente l'istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica » (2682). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4515	« Costituzione del Comune di Dualchi in provincia di Nuoro » (2627). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4519
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, relativo all'integrazione e al coordinamento in unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana » (2683). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4515	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 743, relativo all'obbligo della iscrizione al Partito Nazionale Fascista quale requisito per la nomina ad amministratore giudiziario e per quella a revisore ufficiale dei conti » (2636). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4523
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1300, contenente norme amministrativo-contabili per le truppe mobilitate in Africa Orientale Italiana » (2448). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4516	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1609, contenente norme per la disciplina della industria della panificazione » (2645). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4524
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 883, riguardante la costituzione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, con sede in Napoli » (2560). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4516	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1388, contenente norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici » (2647). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4531
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1802: contenente modificazione del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sul funzionamento del tribunale per i minorenni » (2648). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4531
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, concernente il riordinamento degli Istituti privati di istruzione media » (2649). - (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4532

« Distacco del Comune di Rocchetta Sant'Antonio dalla provincia di Avellino e sua aggregazione a quella di Foggia » (2655). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4535

« Modifica della data dei censimenti generali della popolazione » (2657). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4536

« Passaggio dei servizi geofisici dal Regio Ufficio centrale di meteorologia e geofisica al Consiglio nazionale delle ricerche » (2658). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4536

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1201, riguardante l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze Armate dello Stato » (2660). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4537

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1556, contenente norme modificative ed aggiuntive alle vigenti disposizioni sulla pignorabilità, la sequestrabilità e la cessione degli stipendi e salari dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni » (2661). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4538

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1177, recante disposizioni integrative della disciplina della produzione e della vendita dei formaggi » (2662). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4543

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1816, con il quale sono state approvate le varianti al piano regolatore della città di Modena e sono state estese alle varianti stesse, in quanto applicabili, le disposizioni del piano originario di cui alla legge 4 giugno 1934-XII, n. 1034 » (2665). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4547

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1826, concernente la istituzione di un Fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali » (2667). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4548

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1700, che detta norme di attuazione del piano di risanamento del Rione Fuorigrotta di Napoli » (2670). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4548

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1809, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione » (2676). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4548

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1808, che abroga la legge 7 giugno 1937, n. 1020, concernente agevolanze doganali a favore di determinati stabilimenti industriali » (2677). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4548

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1821, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati rispettivamente in Parigi ed in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 26 luglio

ed il 20 agosto 1938 » (2678). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4549

(Discussione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana » (2679). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4511

CRISPOLTI . . . . . 4514

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti » (2635). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4519

BERIO, relatore . . . . . 4522

LANTINI, ministro delle corporazioni . . . . . 4523

« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1117, contenente norme per l'attuazione del piano autarchico per la siderurgia » (2646). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4524

BOCCIARDO . . . . . 4527

LANTINI, ministro delle corporazioni . . . . . 4529

MONTEFINALE, relatore . . . . . 4529

« Norme per il riordinamento della Discoteca di Stato » (2688). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 4549

GIANNINI . . . . . 4549

(Presentazione) . . . . . 4507

**Messaggi** . . . . . 4507

**Registrazioni con riserva (Doc. XCIV-A):**

(Discussione) . . . . . 4509

CONCINI, presidente della Commissione 4509, 4510

SANDICCHI, relatore . . . . . 4509

**Relazioni:**

(Presentazione) . . . . . 4507

**Ringraziamenti** . . . . . 4507

**Votazione a scrutinio segreto:**

(Risultato) . . . . . 4530, 4550

La seduta è aperta alle ore 16.

GUIDO BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Campolongo per giorni 2; Fabri per giorni 2; Falck per giorni 2; Flora per giorni 2; Giardini per giorni 1; Graziosi per giorni 1; Giuriati per giorni 2; Majoni per giorni 1; Marescalchi per giorni 1; Martin-Franklin per giorni 2; Miari de Cumani per giorni 1; Mosconi per giorni 1; Mu-

scatello per giorni 2; Pozzo per giorni 1; Zoppi Ottavio per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

### Ringraziamenti.

**PRESIDENTE.** Dalle famiglie dei defunti senatori Cassis, Etna, Poggi Cesare e Baldi Papini ho ricevuto le seguenti lettere di ringraziamento per le onoranze rese agli illustri estinti.

« 15 dicembre 1938-XVII.

« Illustre Presidente;

« Abbiamo ricevuto copia del resoconto della seduta del 12 corr. con le parole da Voi pronunciate, ottemperando al desiderio del Nostro Caro.

« Vi ringraziamo con cuore commosso e, con la rispettosa devozione dei miei figli, Vi prego di accogliere la mia più viva gratitudine

« Elsie Cassis Eaton ».

« Genova, 16 dicembre 1938-XVII.

« Eccellenza,

« Trasmessami da S. E. il Prefetto di Genova, mi è giunta gradita la commemorazione che V. E. si è compiaciuta di tenere alla apertura di questa sessione del Senato per l'amato mio Padre senatore Cesare Poggi.

« A nome di tutta la mia famiglia giungano a V. E. le espressioni più sentite di devota riconoscenza per quanto Ella ha voluto con squisita cortesia e con affettuoso sentimento ricordare in memoria del povero mio Padre.

« Con profonda devozione mi permetta inviarmi i miei più deferenti omaggi.

« Umberto Poggi ».

« Arezzo, 20 dicembre 1938-XVII.

« Esprimiamo a V. E. sensi di commossa gratitudine per le elevate parole da Voi pronunciate in commemorazione del nostro adorato padre

« Baldi Papini ».

« Torino, 17 dicembre 1938-XVII.

« Famiglia Generale Etna ringrazia Voi e l'Assemblea nobili commoventi parole per dolorosissimo lutto ».

### Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

**PRESIDENTE.** Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di dar lettura del messaggio del Presidente della Corte dei conti, con cui trasmette l'elenco dei contratti per i quali l'Amministrazione non ha seguito il parere del Consiglio di Stato.

**GUIDO BISCARETTI, segretario:**

« Roma, 19 dicembre 1938-XVII.

« In osservanza alle disposizioni contenute nell'articolo 32 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934, n. 1214, mi onoro trasmetterVi l'elenco dei contratti i cui decreti di approvazione sono stati registrati da questa Corte durante l'esercizio finanziario 1937-1938 e per i quali l'Amministrazione non ha seguito il parere del Consiglio di Stato.

« Il Presidente

« GASPERINI ».

### Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

**PRESIDENTE.** Prego il segretario senatore Guido Biscaretti di dar lettura di un elenco di disegni di legge e di relazioni comunicati alla Presidenza.

**GUIDO BISCARETTI, segretario:**

#### DISEGNI DI LEGGE.

*Dal Ministro dell'Interno:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1938-XVII, n. 1860, concernente la fusione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso in un unico Comune denominato « Apuania » (2700).

*Dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, riguardante l'equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della Causa Fascista (2702).

*Dal Ministro delle comunicazioni:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1854, per la corresponsione di contributi a favore di ditte esercenti autoservizi pubblici che impiegano nafta di Ragusa (2701).

*Dal Ministro delle finanze:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1859, concernente norme per l'applicazione della tassa di bollo sui titoli ed effetti in valuta estera (2703).

#### RELAZIONI.

*Dalla Commissione di finanza:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 954, che modifica il regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica (2367). — *Rel. SCIALOJA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1938-XVI, n. 1052, concernente la corresponsione alla Società Anonima «Cogné» di un contributo statale di lire 25 milioni per il rilievo e la sistemazione finanziaria e tecnica della Società Anonima Magnesio Italiano Sulcis «S. A. M. I. S.» (2433). — *Rel. SCIALOJA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 909, concernente l'acquisto, da parte dello Stato, di un fabbricato in Roma, al Largo Leopardi, da adibire ad uffici statali (2548). — *Rel. SCIALOJA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1479, recante provvedimenti relativi all'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I. R. I.) (2549). — *Rel. SCIALOJA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1938-XVI, n. 1256, riguardante l'istituzione di una terza lotteria nazionale denominata «Lotteria E 42» (2464). — *Rel. SCIALOJA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, concernente agevolazioni tributarie per i fabbricati di nuova costruzione e per quelli migliorati (2471). — *Rel. SCIALOJA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, relativo a provvedimenti per un piano di colonizzazione demografica in Libia (2428). — *Rel. SIRIANNI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1938-XVI, n. 1767, che proroga fino al 31 dicembre 1938 le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707 (2581). — *Relatore SIRIANNI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1607, che modifica l'articolo 7 del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, costitutivo dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia (2653). — *Rel. SIRIANNI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 828, per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia per l'Esposizione universale ed internazionale di Roma (2360). — *Relatore DE VITO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 997, che autorizza la spesa di lire 4.000.000 per l'esecuzione dei lavori di completamento del tronco ferroviario Castelnuovo di Garfagnana-Piazza al Serchio, della linea ferroviaria Aulla-Lucca (2366). — *Rel. DE VITO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione (2650). — *Rel. BEVIONE.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 1833, concernente assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1938-39 (2675). — *Rel. BEVIONE.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge

10 maggio 1938-XVI, n. 549, contenente modificazioni al regime fiscale dello spirito impiegato nella preparazione del vino marsala e di altri prodotti alcolici (2651). — *Rel. MARESCALCHI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1817, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39, nonché altri indifferibili provvedimenti (2672). — *Relatore RAINERI.*

Proroga al 31 marzo 1939-XVII, del termine per la presentazione al Parlamento del Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato dell'esercizio 1937-38 e del bilancio di previsione dell'esercizio 1939-40 (2616). — *Rel. RAINERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º dicembre 1938-XVII, n. 1810, che autorizza la spesa di lire 400.000.000 per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie per la sistemazione dell'Adige-Garda e del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante (2673). — *Rel. REGGIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1827, concernente la proroga del termine per gli accertamenti del valore immobiliare assoggettabile al prestito redimibile 5 per cento e le norme per la formazione dei ruoli dell'imposta straordinaria immobiliare per gli anni 1939 e successivi (2674). — *Rel. RAINERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1803, concernente la costruzione del nuovo porto aeronautico e marittimo di Genova-Sestri (2652). — *Rel. REGGIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1938-XVII, n. 1720, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali (2671). — *Rel. SCIALOJA.*

Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento (2269). — *Relatore GIUSEPPE ROTA.*

*Dagli Uffici Centrali:*

Riordinamento dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico (2659). — *Rel. ANTONA TRAVERSI GRISMONDI.*

Riordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del Comune di Napoli (2691). — *Rel. SALVI.*

*Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione in legge dei decreti-legge:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1831, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla signora Ebe Caldera vedova dell'on. Luigi Lanfranconi (2684). — *Rel. ANTONA TRAVERSI GRISMONDI.*

**Discussione della Relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (Doc. XCIV-A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della Relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Concini.

CONCINI, *presidente e relatore della Commissione*. Onorevoli Senatori, come è stato già esposto nella relazione, in occasione di tre movimenti di Prefetti disposti dal Governo con quattro decreti Reali, due rispettivamente in data del 10 febbraio e gli altri in data 8 agosto e 27 settembre 1938, furono collocati a disposizione i Prefetti Ansaldo dott. Giuseppe, Turbacco dottor Francesco, Magrini dott. Probo e Giombini Alberto. La Corte dei Conti, alla quale detti decreti venivano trasmessi, ne rifiutava la registrazione ordinaria perchè, per l'articolo 102 del Testo Unico sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, i Prefetti a disposizione non possono superare il numero di quindici, che in ciascun caso era già stato raggiunto. Perciò per ciascun decreto alla Corte dei Conti veniva domandato dal Governo di provvedere alla registrazione con riserva, ove non avesse potuto procedere a quella ordinaria. La Corte aderiva e procedeva alla registrazione con riserva. La vostra Commissione, esaminati questi provvedimenti, ha considerato che le funzioni dei Prefetti sono essenzialmente di carattere politico e che pertanto il collocamento di essi a disposizione risponde a ragioni di alta amministrazione che soltanto il Governo è in condizione di pienamente valutare e opportunamente apprezzare. Crede perciò che si debba senz'altro prendere atto dei relativi decreti a cominciare da quello del 10 febbraio e ne propone al Senato l'approvazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

SANDICCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

SANDICCHI, *relatore*. Onorevoli Colleghi, con decreto Reale del novembre 1937, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto col Ministro dell'interno, veniva soppresso l'ente laico di studi dal titolo: « Fondazione Pezzullo » e l'amministrazione dei beni di questa fondazione veniva restituita all'Ordine dei Minimi di S. Francesco di Paola, che l'aveva tenuta fino dall'origine. Con lo stesso decreto erano poste condizioni per un'adeguata amministrazione di quei beni e, fra le altre cose, veniva stabilito che una parte delle rendite di questo ente si continuasse a devolvere a laici. La Corte dei Conti osservò che, trattandosi di soppressione di ente, occorreva una legge o un provvedimento legislativo. Infatti, mentre per la creazione, la fusione e la trasformazione delle persone giuridiche di

diritto pubblico è sufficiente un decreto Reale, non se ne può disporre per decreto Reale la soppressione perchè, secondo la costante prassi, la giurisprudenza e la dottrina, occorre a tale scopo un provvedimento legislativo. Ciò stante, la Corte dei Conti ha ritenuto di non poter ammettere alla registrazione ordinaria questo provvedimento. Il Ministro proponente allora, basandosi su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, ha chiesto la registrazione con riserva del decreto, e la Corte dei Conti ha acceduto alla richiesta, apponendo il suo visto in questa forma.

Date le peculiari circostanze che hanno motivato questo provvedimento che viene a rispettare la volontà del testatore e che nello stesso tempo non lede una esplicita disposizione di legge; e dato che si tratta di un provvedimento informato a ragioni di opportunità e rispondente ai poteri discrezionali del Governo, la vostra Commissione ritiene che esso meriti speciale considerazione e perciò ha l'onore di proporvi di prenderne atto.

Come saprete è di questi giorni anche un altro provvedimento di liberalità del Governo fascista a favore dell'Ordine dei Minimi. Per volontà del Duce il Convento ed il Chiostro annessi alla chiesa di S. Andrea delle Fratte in Roma sono stati restituiti all'Ordine dei Minimi, che si propone di ripristinarli con senso artistico e fedeltà storica.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore propone che il Senato prenda atto del provvedimento. Metto ai voti la proposta del relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Segue ora la relazione sul decreto Reale 8 agosto 1938, riguardante la nomina a prefetto e il contemporaneo collocamento a disposizione del Ministero dell'interno del dottor Magrini Probo.

Ha facoltà di parlare il senatore Concini.

CONCINI, *presidente e relatore della Commissione*. Si tratta di un provvedimento che la Corte dei Conti non ha potuto ammettere alla registrazione ordinaria in quanto la legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato stabilisce che i prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di quindici. Dietro richiesta del Ministro proponente, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, che domandava la registrazione con riserva, la Corte dei Conti ha provveduto ad apporre in tale forma il suo visto al provvedimento.

Si tratta anche qui di una disposizione che risponde a ragioni di alta amministrazione e di carattere eminentemente politico che soltanto il Governo è in grado di apprezzare. Perciò la vostra Commissione vi propone di prendere atto del decreto.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore propone che il Senato prenda atto di questo decreto. Metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

PRESIDENTE. Ha di nuovo facoltà di parlare il senatore Concini.

CONCINI, *presidente e relatore della Commissione*. Si tratta di un caso eguale a quello precedente. Con decreto Reale in data 27 settembre 1938-XVI, il commendatore Giombini Alberto è stato nominato prefetto di II classe e contemporaneamente messo a disposizione del Ministero dell'interno.

La Corte dei Conti, alla quale detto decreto era stato trasmesso, credette di non poterlo ammettere alla registrazione, inquantochè per l'articolo 102 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, i prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di 15, che nel caso presente era già stato raggiunto. Allora la Corte dei Conti ha provveduto alla registrazione con riserva su domanda del Ministro proponente che ha presentato l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Per le stesse ragioni dei decreti precedenti, la Commissione propone al Senato di voler prendere atto del decreto.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, il relatore propone che di questo decreto il Senato prenda atto. Metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

#### Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, relativo alle modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, sull'istituzione del monopolio statale delle banane » (N. 2224-B).  
— (Modificato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, relativo alle modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085 convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, sull'istituzione del monopolio statale delle banane ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, *segretario*:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, relativo alle modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1935 - Anno XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, sull'istituzione del monopolio statale delle banane, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, secondo comma del sub-articolo 1, le parole, è in Genova, sono sostituite dalle altre: è in Roma.

Allo stesso articolo 1, in fine del sub-articolo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

Fra i prodotti e sottoprodotti delle banane la lavorazione ed il commercio dei quali formano oggetto di monopolio dello Stato, sono compresi i seguenti ricavati o derivati dalla banana:

a) essenze, liquori, sciroppi, alcool, solventi, peptine;

b) marmellate, gelatine, confetture, canditi;

c) crema, profumi, oli essenziali, saponi, lozioni, cosmetici, dentifrici;

d) farine naturali ed integrali, generi di pasticceria e biscotteria;

e) banane-fico e banane secche;

f) mangime per bestiame;

g) acido tannico, zucchero, cellulosa nelle varie forme, fibre tessili, cordami, manufatti.

La fabbricazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti di cui al precedente comma, nonchè l'uso della voce « banana » e similari nelle determinazioni ed indicazioni di qualsiasi prodotto industriale e commerciale, anche se trattati con essenze chimiche e senza utilizzazione del frutto, costituiscono infrazioni al monopolio e daranno luogo all'applicazione delle sanzioni penali stabilite nell'articolo 3.

Allo stesso articolo 1, al sub-articolo 4, è sostituito il seguente:

Art. 4. — La Regia Azienda è amministrata da un Consiglio di amministrazione, da un Comitato direttivo e da un Consigliere delegato.

Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) un Presidente;

b) due funzionari del ruolo di Governo del Ministero dell'Africa Italiana;

c) tre funzionari, complessivamente, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato e dell'Azienda dei monopoli di Stato, designati dal Ministro per le finanze;

d) due funzionari designati, uno per ciascuno, dai Ministri per le comunicazioni e per le corporazioni;

e) un esperto estraneo all'Amministrazione dello Stato.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione può essere scelto fra i dipendenti dello Stato di grado non inferiore al IV o tra persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

Il Comitato direttivo è costituito, fra i componenti del Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con il Ministro per le finanze e comprende, oltre il Presidente ed il Consigliere delegato, uno dei Consiglieri appartenenti al ruolo di Governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, due dei Consiglieri appartenenti all'Amministrazione finanziaria e il Consigliere appartenente al Ministero delle corporazioni.

Il Comitato si aduna almeno due volte al mese.

Allo stesso articolo 1, al sub-articolo 5, è sostituito il seguente:

**Art. 5.** — Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Il Consigliere delegato è nominato fra i componenti del Consiglio di amministrazione con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

Se il Presidente od il Consigliere delegato sono funzionari del ruolo di Governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, possono essere collocati fuori ruolo, entro i limiti numerici e di grado consentiti dalle relative disposizioni.

Durante le assenze o gli impedimenti del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere delegato.

Gli assegni al Presidente e quelli al Consigliere delegato sono stabiliti, ad ogni nomina, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

I poteri e le attribuzioni del Comitato direttivo, del Presidente e del Consigliere delegato sono stabiliti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, da approvarsi dai Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze.

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Il termine del 30 giugno 1938-XVI, stabilito dall'articolo 11 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, modificato dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1938 - Anno XVI, n. 227, è prorogato al 30 giugno 1939 - Anno XVII.

È aggiunto il seguente articolo 3:

**Art. 3.**

Gli emendamenti relativi agli articoli 4 e 5 ed al secondo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, si applicano dal 16 dicembre 1938-XVII; le disposizioni degli ultimi due commi del nuovo testo dell'articolo 1 del decreto medesimo si applicano 30 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana » (N. 2679).**  
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

**GUIDO BISCARETTI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana.

**ALLEGATO. Regio decreto-legge 27 novembre 1938 Anno XVII, n. 1728, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 19 novembre 1938-XVII.**

**VITTORIO EMANUELE III**

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

**RE D'ITALIA**

**IMPERATORE D'ETIOPIA**

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**CAPO I.**

**PROVVEDIMENTI  
RELATIVI AI MATRIMONI**

**Art. 1.** — Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito.

Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

**Art. 2.** — Fermo il divieto di cui all'articolo 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l'interno.

I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.

**Art. 3.** — Fermo sempre il divieto di cui all'articolo 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Province, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera.

Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'articolo 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.

**Art. 4.** — Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.

Art. 5. — L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti.

Nel caso previsto dall'articolo 1, non procederà nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 6. — Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'articolo 1.

Al Ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell'articolo 8 della predetta legge.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 7. — L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'articolo 2 è tenuto a farne immediata denuncia all'autorità competente.

## CAPO II.

### DEGLI APPARTENENTI ALLA RAZZA EBRAICA

Art. 8. — Agli effetti di legge:

a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;

b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;

c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica, qualora sia ignoto il padre;

d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.

Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.

Art. 9. — L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunciata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione.

Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione.

Uguale menzione deve farsi negli atti relativi

a concessioni e autorizzazioni della pubblica autorità.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 10. — I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

a) prestare servizio militare in pace e in guerra;

b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;

c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 18 novembre 1929 - Anno VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, nè avere di dette aziende la direzione, nè assumervi, comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco;

d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;

e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).

Art. 11. — Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi e ai fini nazionali.

Art. 12. — Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Art. 13. — Non possono avere, alle proprie dipendenze, persone appartenenti alla razza ebraica:

a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;

b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;

c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrare o mantenute col concorso delle

Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;

d) le Amministrazioni delle Aziende municipalizzate;

e) le Amministrazioni degli Enti parastatali comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;

f) le Amministrazioni delle Aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;

g) le Amministrazioni delle Banche di interesse nazionale;

h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.

Art. 14. — Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni degli articoli 10 e 11, nonché dell'articolo 13, lettera h):

a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;

b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;

2° combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;

3° mutilati, invalidi, feriti della Causa Fascista;

4° iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;

5° legionari fiumani;

6° abbiano acquisito eccezionali benemeritenze, da valutarsi a termini dell'articolo 16.

Nei casi preveduti alla lettera b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte.

Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione.

Il provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 15. — Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.

Art. 16. — Per la valutazione delle speciali benemeritenze di cui all'articolo 14, lettera b), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.

### CAPO III.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18. — Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'articolo 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.

Art. 19. — Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 8, devono farne denuncia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.

Art. 20. — I dipendenti degli Enti indicati nell'articolo 13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21. — I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'articolo 20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge.

In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi, è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.

Art. 22. — Le disposizioni di cui all'articolo 21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), h), dell'articolo 13.

Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previsti dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.

Art. 23. — Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1938

Art. 24. — Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applica l'articolo 23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII.

Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5000 e saranno espulsi a norma dell'articolo 150 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

Art. 25. — La disposizione dell'articolo 24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali anteriormente al 1° ottobre 1938-XVI:

a) abbiano compiuto il 65° anno di età;

b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26. — Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata.

Il provvedimento non è soggetto ad alcun grama, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 27. — Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e l'attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.

Art. 28. — È abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 29. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI  
— THAON DI REVEL — LANTINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

CRISPOLTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

CRISPOLTI. Onorevoli colleghi, le mie saranno parole molto brevi perchè intendo di fare soltanto una dichiarazione di voto, cioè di spiegare come, comprendendo in genere l'opportunità dei provvedimenti governativi che stiamo esaminando, io mi prepari a votare favorevolmente tutti i decreti-legge che riguardano questo tema. Mi incoraggia a ciò una serie di speranze e dirò di fiducia, che si traducono poi in raccomandazioni pratiche.

Prima speranza e prima fiducia: che gli organi governativi, i quali studiano i casi individuali, proseguano in quel criterio di cui hanno dato già qualche provvido saggio; cioè di vedere se, verso certe categorie non potute specificare dai decreti, ci siano delle ragioni per rispondere favorevolmente a domande che si facciano da ebrei o da aventi parentela con loro. Questi organi governativi hanno perfettamente compreso che è giusto qualche volta separare da una massa colpita alcuni individui i quali non somigliano forse ad essa. Questi organi governativi sentono profondamente la sapienza del diritto romano, il quale diceva che una delle cause della *summa injuria* poteva essere quella di applicare inesorabilmente il *summum jus*.

A questa speranza e a questa fiducia aggiungo quella che il Governo cerchi di scoraggiare coloro che con iniziative private o di stampa o di associazioni libere, per attuar misure non contemplate dalla legge, cercano d'inacerbire la lotta col fare oggetto alcuni ebrei di certe asprezze e umiliazioni, sia pure a colpi di spillo; cosicchè, mentre il complesso dei decreti è un quadro di precauzioni, la cornice arbitraria, di cui talvolta e qua e là un tal quadro viene involto, minaccia di dargli l'aspetto di una qualche persecuzione.

Dirò che questa è in genere l'opera degli zelanti, dei quali non posso tacere il mio profondo aborrisimento in ogni campo, perchè gli zelanti sono la peste di ogni causa, sia per entusiasmo puro ma sfrenato, sia per calcolo segreto di migliorare così la propria fortuna, sia finalmente per una vanità congenita che li butta a tutti i modi per farsi belli cacciandosi avanti.

Finalmente io formulo la mia speranza e fiducia, in ordine al diritto matrimoniale, sulla necessità e, dirò meglio, sulla certezza che si cerchi e si trovi una via per evitare in pratica ogni scalfittura al monumentale Patto Lateranense, a cui immortabilmente e con somma gloria è legato il nome di Benito Mussolini.

Ho finito e mi appresto serenamente a deporre le palline bianche nell'urna. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1539, concernente l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza » (N. 2680). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1539, concernente l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1539, concernente l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista » (N. 2681). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, concernente

« l'istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica » (N. 2682). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, concernente l'istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, concernente l'istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, relativo all'integrazione e al coordinamento in unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana » (N. 2683). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, relativo all'integrazione e al coordinamento in unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, relativo all'integrazione e al coordinamento in unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1300, contenente norme amministrativo-contabili per le

**truppe mobilitate in Africa Orientale Italiana » (N. 2448).** — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1300, contenente norme amministrativo-contabili per le truppe mobilitate in Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1300, contenente norme amministrativo-contabili per le truppe mobilitate in Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 883, riguardante la costituzione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, con sede in Napoli** » (N. 2560). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 883, riguardante la costituzione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, con sede in Napoli ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 883, riguardante la costituzione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, con sede in Napoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1662, sul riordinamento del personale delle Regie Stazioni Sperimentali per l'industria** » (N. 2611). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1662, sul riordinamento del personale delle Regie Stazioni Sperimentali per l'industria ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1662, sul riordinamento del personale delle Regie Stazioni Sperimentali per l'industria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1793, che conferisce al Duce la facoltà di variare, entro il 31 dicembre 1938-XVII, i dazi doganali sul grano e sul granturco** » (N. 2622). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1793, che conferisce al Duce la facoltà di variare, entro il 31 dicembre 1938-XVII, i dazi doganali sul grano e sul granturco ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1793, che conferisce al Duce la facoltà di variare, entro il 31 dicembre 1938-XVII, i dazi doganali sul grano e sul granturco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Disciplina della costruzione di ricoveri pubblici antiaerei » (N. 2626).** — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della costruzione di ricoveri pubblici antiaerei ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, *segretario*, legge lo stampato N. 2626.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di

parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È data facoltà alle competenti amministrazioni dello Stato e alle amministrazioni delle provincie e dei comuni, di concedere, secondo i vigenti ordinamenti, per una durata non superiore ai sessanta anni e mediante il pagamento di un canone annuo di lire cento, il sottosuolo dei beni di loro pertinenza a chi ne faccia domanda per costruire in detti sottosuoli locali da adibirsi a ricoveri antiaerei pubblici.

Dalle predette concessioni non debbono derivare servitù o aggravamenti di servitù nei riguardi dei beni oggetto della concessione o qualsiasi pregiudizio ai fabbricati costituenti i beni stessi e alle persone che vi abitano.

Scaduto il termine della concessione tutti i locali costruiti nel sottosuolo dell'area concessa e i relativi impianti fissi e mobili attinenti alla protezione antiaerea diventano di proprietà dell'ente concedente, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun compenso.

Le concessioni di sottosuolo di cui trattasi non importano ricerca o utilizzazione del sottosuolo minerario nè delle acque sotterranee; restano in materia ferme e impregiudicate le norme di cui al Regio decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443, e al Regio decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il numero, l'ubicazione e l'estensione delle aree da concedere sono stabiliti dall'ente concedente d'accordo col comitato provinciale di protezione antiaerea, competente per territorio, tenuto conto delle località in cui è opportuna la costruzione di ricoveri e la capacità di questi.

I locali costruiti nel sottosuolo dell'area concessa debbono presentare i requisiti di struttura, protezione, distribuzione, dimensione ed impianto richiesti dalle vigenti norme in materia di protezione antiaerea.

(Approvato).

#### Art. 3.

Le domande di concessione debbono essere corredate da un progetto di massima tecnico finanziario da sottoporsi all'esame e all'approvazione dell'ente concedente, su parere del comitato provinciale di protezione antiaerea, competente per territorio.

In base a tale progetto, e tenuto conto delle possibilità di sfruttamento commerciale, di cui all'articolo 9, l'ente concedente determina la durata della concessione.

L'approvazione del progetto di massima dà al richiedente soltanto titolo a presentare il progetto definitivo.

(Approvato).

#### Art. 4.

Per promuovere il provvedimento di concessione, il richiedente, entro tre mesi dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di massima, deve presentare, sotto pena di decadenza, il progetto esecutivo all'approvazione dell'ente concedente, il quale vi provvederà, nelle forme di legge, dopo che il Comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea lo avrà riconosciuto meritevole di approvazione ai fini della protezione antiaerea.

Il provvedimento di concessione è emanato d'accordo tra il Ministero competente e quello dei lavori pubblici, quando le domande di concessione interessano edifici statali, la cui manutenzione è affidata al Ministero dei lavori pubblici.

I progetti per concessioni interessanti edifici costruiti col finanziamento della Cassa depositi e prestiti con contributo statale devono essere sottoposti al preventivo esame del Ministero dei lavori pubblici e, ove occorra, all'approvazione della Cassa stessa.

(Approvato).

#### Art. 5.

A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario è tenuto a prestare, sotto pena di decadenza dalla concessione, nel termine di giorni novanta dalla comunicazione del provvedimento relativo alla concessione stessa, una cauzione nella misura indicata nel provvedimento, su determinazione del Comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il concessionario deve acquistare a sue spese i macchinari ed ogni altro materiale mobile e fisso necessario al funzionamento antiaereo dei locali. Il comitato provinciale di protezione antiaerea, competente per territorio, stabilisce nel progetto quali di detti materiali debbono essere sistemati nei locali sin dal tempo di pace, quali accantonati in apposito magazzino a spese del concessionario, quali da acquistare al momento del bisogno.

(Approvato).

#### Art. 7.

I ricoveri devono essere costruiti nel termine stabilito dall'apposita convenzione sotto pena di decadenza della concessione per quelli non costruiti e sotto pena di una diminuzione della durata della concessione — da stabilirsi nell'apposita convenzione — per quelli solo in parte costruiti.

In quest'ultimo caso l'ente concedente, su proposta del comitato provinciale di protezione antiaerea stabilisce il termine entro il quale i ricoveri debbono essere ultimati e, in caso d'inadempienza, fa proseguire d'ufficio i lavori a spese del concessionario, provvedendo per il recupero delle somme spese con le modalità previste dal-

l'articolo 11, oppure provvede, sempre d'ufficio e a spese del concessionario, a restituire nel pristino stato l'area concessa. In tal caso il concessionario non ha diritto a rimborso per le spese comunque sostenute per i ricoveri non ultimati.

(Approvato).

Art. 8.

Compiuta l'opera il Comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea procede ad una ricognizione dei lavori eseguiti per assicurarsi che l'opera offra tutte le garanzie ai fini della protezione antiaerea.

(Approvato).

Art. 9.

Il concessionario può adibire i ricoveri costruiti ad usi commerciali, di spettacolo, di servizio pubblico e a quell'altro uso cui si prestino i locali stessi, secondo disposizioni vigenti in materia e con le limitazioni ed alle condizioni da queste previste. Tale facoltà è però esclusa per i ricoveri collettivi costruiti eventualmente nel sottosuolo di edifici statali o degli edifici costruiti da altri enti col concorso dello Stato e destinati a pubblici servizi.

(Approvato).

Art. 10.

Il comitato provinciale di protezione antiaerea competente per territorio, dispone per l'utilizzazione dei ricoveri, quando ciò sia necessario per la effettiva protezione antiaerea della località.

In tal caso i locali debbono, a cura e spese del concessionario, essere messi in condizioni adatte all'uso di protezione antiaerea per cui sono stati costruiti ed essere attrezzati con tutti i macchinari e i materiali non ancora messi in uso, entro i limiti di tempo prefissati dall'apposita convenzione. Il concessionario inadempiente decade da qualunque diritto circa la concessione ottenuta e tutto quanto è necessario per mettere i locali nelle condizioni volute viene fatto eseguire dal comitato provinciale di protezione antiaerea a spese del concessionario, con le modalità appresso indicate per il rinnovamento dei locali o degli impianti.

(Approvato).

Art. 11.

L'onere della manutenzione in perfetta efficienza dei locali e degli impianti antiaerei spetta al concessionario, rimanendo in ogni caso escluso dagli obblighi di quest'ultimo il rinnovamento dei medesimi locali ed impianti per ragioni di progresso tecnico, senza però che alla esecuzione dei relativi lavori esso possa fare opposizione.

Spetta all'ente concedente, su parere del comitato provinciale di protezione antiaerea competente per territorio, quando si tratti di concessioni assentite da enti o da autorità locali, di decidere quando il rinnovamento dei locali ed impianti sia da attribuire a ragione di progresso tecnico.

Tale declaratoria è fatta dai Ministeri competenti, su parere del Comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea, quando si tratti di concessioni assentite dai Ministeri stessi.

Quando si tratti di edifici preveduti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 4, la declaratoria è emanata con le formalità prescritte nei commi stessi.

Se il concessionario non esegue le opere che gli sono state prescritte con provvedimento definitivo, l'ente concedente, previa diffida con l'assegnazione di un termine di giorni cinque, provvede alla esecuzione d'ufficio.

Quando le opere ingiunte al concessionario riguardano gli immobili di cui al secondo comma dell'articolo 4, l'esecuzione di ufficio è fatta a diretta cura del Ministero dei lavori pubblici. Quando riguardano immobili di cui al terzo comma dell'articolo predetto, è fatta dagli enti competenti sotto la vigilanza degli organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici.

La nota della spesa relativa alla esecuzione d'ufficio è resa esecutoria dal Prefetto, udito il concessionario, ed è rimessa all'esattore delle imposte che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

(Approvato).

Art. 12.

L'ente concedente, valendosi degli organi tecnici di cui dispone giusta le norme vigenti, e di sua iniziativa o dietro proposta del comitato provinciale di protezione antiaerea, competente per territorio:

a) esercita ogni forma di sorveglianza sui lavori di costruzione e d'impianto per assicurarsi che siano svolti secondo il progetto;

b) provvede alla esecuzione di ufficio ed a spese del concessionario, osservando le norme degli ultimi tre commi dell'articolo 11, qualora il concessionario non esegua i lavori in conformità del progetto;

c) effettua il collaudo della costruzione e dell'impianto secondo le norme vigenti sull'esecuzione delle opere pubbliche dello Stato;

d) ha libero accesso nei locali in qualsiasi tempo e circostanza per assicurarsi dell'adempimento degli obblighi di manutenzione da parte del concessionario.

Tali attribuzioni spettano al Ministero dei lavori pubblici, quando le concessioni interessano le opere di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 4.

(Approvato).

Art. 13.

L'ente concedente, in tutti i casi in cui deve provvedere d'ufficio alla esecuzione dei lavori a spese del concessionario, può prelevare i fondi all'uopo occorrenti dalla cauzione di cui all'articolo 5.

Le somme recuperate con la procedura di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 sono destinate alla reintegrazione della cauzione.

(Approvato).

Art. 14.

I ricoveri costruiti in conformità della presente legge sono esenti dalla imposta fabbricati e relative sovrainposte comunali e provinciali.

Gli atti occorrenti per le concessioni di cui all'articolo 1, come pure gli atti di finanziamento e quelli occorrenti per la costruzione e l'arredamento dei ricoveri dallo stesso articolo 1 contemplati e per la esplicazione entro i medesimi dell'attività relativa alla protezione antiaerea, sono esenti da qualunque tassa sugli affari escluse le tasse di bollo sulle cambiali e gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

I ricoveri antiaerei costruiti in aree pubbliche sono parimenti esenti dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Sono esenti da imposte di consumo tutti i materiali per costruzioni edilizie che vengono impiegati per la costruzione dei ricoveri di cui all'articolo 1 e per la sistemazione allo stesso uso di locali preesistenti.

I materiali da costruzione, di cui al precedente comma, devono risultare da computo metrico eseguito in base al progetto approvato.

(Approvato).

Art. 15.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la marina, per l'aeronautica, per i lavori pubblici e per le corporazioni, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Costituzione del Comune di Dualchi in provincia di Nuoro » (N. 2627).** — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione del Comune di Dualchi in provincia di Nuoro ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, segretario, legge lo stampato N. 2627.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I territori già costituenti i cessati Comuni di Dualchi e di Noragugume, aggregati con Regio decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 221, al Comune di Borore, sono eretti in unico comune autonomo con capoluogo e denominazione « Dualchi ».

(Approvato).

Art. 2.

Il Prefetto di Nuoro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, in attuazione della presente legge, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni di Borore e di Dualchi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti » (N. 2635).** — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 13, il 3° comma è sostituito dal seguente:

Ogni patto col quale sia convenuto un prezzo superiore a quello corrisposto al 5 ottobre 1936-XIV, è nullo di pieno diritto. È inoltre sospesa, fino al 31 dicembre 1940-XIX, l'efficacia delle clausole contrattuali, in qualunque tempo stipulate, per effetto delle quali la misura dell'affitto debba essere variata, anche se in base a mutamenti di determinati elementi, in quanto per effetto dell'applicazione di dette clausole, la misura dell'affitto venga a risultare superiore a quella corrisposta al 5 ottobre 1936-XIV.

Allo stesso articolo 13, dopo il 5° comma è inserito il seguente:

Per gli edifici aventi destinazione alberghiera ai quali siano da apportare ampliamenti, trasformazioni o miglioramenti col contributo dello Stato, ai sensi dei Regi decreti-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561, e 16 settembre 1937-XV,

n. 1669, l'aumento del canone di locazione sarà, ad istanza del locatore, determinato con decreto del Ministro della cultura popolare.

*All'articolo 15, 2º comma, le parole: in base a mutamenti, sono sostituite dalle altre: anche se in base a mutamenti.*

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 16 giugno 1938- Anno XVI, n. 1387, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 13 settembre 1938-XVI.*

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, e 28 aprile 1937-XV, n. 523, contenenti disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di prorogare fino al 31 dicembre 1940-XIX il blocco dei prezzi degli affitti, di quelli delle forniture di acqua, gas ed elettricità e delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto, e di apportare modificazioni alle norme relative alla disciplina dei prezzi delle merci;

Viste le deliberazioni del Comitato corporativo centrale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni, per l'agricoltura e le foreste, per gli scambi e le valute, e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Comitato corporativo centrale, allo scopo di evitare perturbamenti del mercato ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita, ha facoltà di fissare, per merci di qualsiasi natura, i prezzi massimi di vendita.

Art. 2. — In tutti i casi nei quali si sia provveduto a tale fissazione, è vietato di vendere a prezzi superiori a quelli che sono stati stabiliti.

Art. 3. — Le corporazioni, nell'ambito della rispettiva competenza, possono essere chiamate ad esaminare le questioni relative ai prezzi di merci e di servizi. Esse possono provvedervi anche a mezzo dei Comitati consultivi, costituiti ai sensi del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, numero 234, con decreto del Capo del Governo 4 gennaio 1938-XVI, o dei Comitati corporativi, costituiti a norma dell'articolo 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

Art. 4. — In caso di necessità ed urgenza, le facoltà spettanti al Comitato corporativo centrale sono demandate al Ministro per le corporazioni.

Art. 5. — Le disposizioni adottate dal Comitato corporativo centrale e dal Ministro per le corporazioni sono pubblicate in riassunto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed hanno effetto dalla data della pubblicazione, salvo che non sia in esso stabilito diversamente.

Art. 6. — I Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni, sulla base ed entro i limiti delle disposizioni date dal Comitato corporativo centrale o, in caso di necessità ed urgenza, dal Ministro per le corporazioni, provvedono all'accertamento, alla determinazione ed al controllo dei prezzi nell'ambito delle rispettive provincie.

Essi compilano periodicamente un listino dei prezzi massimi per le vendite all'ingrosso al dettagliante e per le vendite al minuto delle merci di più largo consumo.

Art. 7. — Il listino del Comitato di presidenza ha valore obbligatorio per le vendite effettuate nel territorio del Comune capoluogo di provincia. Per gli altri Comuni della provincia sono compilati periodicamente appositi listini, a cura dei Podestà, sulla base e nei limiti delle disposizioni impartite dai Comitati di presidenza e dei Consigli provinciali delle corporazioni.

La vendita a prezzi superiori a quelli risultanti dai suddetti listini è proibita.

Art. 8. — I Consigli provinciali delle corporazioni provvedono altresì alla pubblicazione periodica di bollettini e mercuriali dei prezzi all'ingrosso, nei quali vengono indicati i prezzi effettivi correnti sul mercato e regolarmente accertati, per prodotti di qualsiasi natura interessanti l'attività economica della provincia. In nessun caso possono essere pubblicati prezzi superiori a quelli risultanti in base alle disposizioni dei competenti organi centrali.

Art. 9. — Allorquando la fissazione del prezzo massimo, ai termini degli articoli precedenti, è fatta mediante l'indicazione di una percentuale di aumento o di diminuzione rispetto al prezzo praticato ad una data determinata, si intende per prezzo praticato alla suddetta data quello che risulta dalle fatture e da altri documenti relativi a contratti intervenuti a quella data fra le parti interessate, per la stessa merce e nelle stesse condizioni.

Ove manchino tali documenti oppure nei casi in cui il venditore sia in grado di provare che il prezzo praticato alla stessa data ad un determinato acquirente era, per ragioni di carattere eccezionale, diverso da quello praticato alla generalità dei consumatori, si può fare riferimento ai prezzi risultanti dai contratti di compravendita conclusi dal venditore, per la stessa merce

e nelle stesse condizioni, con la generalità dei compratori.

Qualora manchino anche i documenti suddetti, si fa riferimento ai prezzi indicati nei bollettini e mercuriali dei Consigli provinciali delle corporazioni.

Art. 10. — La decisione del Comitato corporativo centrale, o, in caso di necessità ed urgenza, del Ministro per le corporazioni, relativa alla fissazione del prezzo massimo di vendita di una determinata merce, potrà pure disporre che la decorrenza di tali prezzi valga anche per le consegne di merce che, in dipendenza di contratti conclusi anteriormente, dovranno essere effettuate dopo la data di entrata in vigore della decisione stessa.

Art. 11. — Le deliberazioni adottate dal Comitato centrale di vigilanza sui prezzi, presso il Direttorio del Partito Nazionale Fascista, ai termini del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746, ed i provvedimenti adottati dal Ministro per le corporazioni, ai sensi del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 523, per la determinazione dei prezzi massimi per le vendite di merci, rimangono in vigore fino a che non siano modificati da nuove deliberazioni del Comitato corporativo centrale o del Ministro per le corporazioni, in base alle norme del presente decreto.

Le modificazioni potranno aver luogo in dipendenza di effettive variazioni verificatesi nei costi o di mutamenti avvenuti nelle condizioni del mercato.

Art. 12. — Qualora la fissazione del prezzo di determinate merci sia demandata, da speciali disposizioni legislative, ad altre Amministrazioni, essa dovrà essere fatta di concerto con il Ministro per le corporazioni.

Art. 13. — È prorogato fino al 31 dicembre 1940-XIX, il divieto di aumentare i prezzi corrispondenti alla data del 5 ottobre 1936-XIV, per le locazioni degli immobili urbani e dei fondi rustici, anche se altri inquilini od affittuari succedano nel godimento dell'immobile.

È prorogato altresì fino al 31 dicembre 1940-XIX il divieto per gli affittacamere di aumentare i prezzi applicati al 1° settembre 1936-XIV.

Ogni patto con il quale sia convenuto un prezzo superiore a quello corrisposto al 5 ottobre 1936-XIV, è nullo di pieno diritto. È inoltre sospesa fino al 31 dicembre 1940-XIX l'efficacia delle clausole contrattuali, in qualunque tempo stipulate, per effetto delle quali la misura dell'affitto debba essere variata in base a mutamenti di determinati elementi, in quanto, per effetto dell'applicazione di dette clausole, la misura dell'affitto venga a risultare superiore a quella corrisposta al 5 ottobre 1936-XIV.

L'affittuario, entro un anno dalla fine della locazione, può ripetere quanto abbia corrisposto in eccedenza.

Per gli immobili ai quali, dopo il 5 ottobre 1936-XIV, siano state apportate trasformazioni o migliorie, escluse però le opere di ripulitura, manutenzione e altre simili, il pretore può, ad istanza del locatore, consentire che alla pigione venga aggiunta una quota commisurata alla spesa sostenuta dal locatore.

Le disposizioni di cui al capoverso precedente sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane eseguite nella zona in cui è situato l'immobile.

Quando il canone di affitto convenuto sia comprensivo anche di una quota corrispondente al prezzo del servizio di riscaldamento prestato dal locatore, questa quota potrà essere determinata e variata con deliberazione del Comitato corporativo centrale e, nei casi di necessità e di urgenza, del Ministro per le corporazioni.

Art. 14. — I prezzi che gli alberghi, le pensioni e le locande dovranno obbligatoriamente praticare negli anni 1939 e 1940, saranno fissati dal Ministro per la cultura popolare secondo le norme dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 244.

Fino al 31 dicembre 1940 sono prorogate le disposizioni contenute nel 1 comma dell'articolo 2 e nell'articolo 3 del predetto decreto.

L'articolo 8 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 244, è così modificato:

« È sospeso per tutto l'anno 1939 l'obbligo della denuncia dei prezzi da parte degli esercenti gli alberghi, le pensioni e le locande, ad eccezione di quelli di nuova apertura ».

Art. 15. — Fino al 31 dicembre 1940-XIX è vietato di apportare aumenti ai prezzi ed alle tariffe praticate alla data del 5 ottobre 1936-XIV per le forniture di acqua, di energia elettrica e di gas, per qualunque uso, nonchè alle tariffe vigenti per i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose, gestiti da Enti autonomi, provinciali, comunali o consorziali, da società o da privati.

Salvo le deroghe che potranno essere consentite ai termini delle disposizioni del terzo e quarto comma del presente articolo, è sospesa fino al 31 dicembre 1940-XIX l'efficacia delle clausole e condizioni contrattuali, in qualunque tempo stipulate, per effetto delle quali il prezzo debba essere variato in base a mutamenti di determinati elementi, in quanto, per effetto dell'applicazione di dette clausole, il prezzo venga a risultare superiore a quello corrisposto al 5 ottobre 1936-XIV.

In considerazione di effettive maggiorazioni intervenute nei costi di produzione e di eserci-

zio, potranno essere consentite deroghe al divieto di aumento di cui al primo comma del presente articolo.

Dette deroghe potranno essere concesse:

a) con decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato corporativo centrale, per quanto riguarda i prezzi e le tariffe delle forniture di acqua, di gas per usi domestici e di energia elettrica per illuminazione pubblica e privata;

b) con determinazione del Ministro per le corporazioni, sentita la corporazione competente, per i prezzi e le tariffe per le forniture di energia elettrica, gas, ed acqua destinate ad usi diversi da quelli contemplati alla lettera a);

c) con determinazione del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le corporazioni, per le tariffe dei trasporti marittimi e terrestri gestiti da enti autonomi, provinciali, comunali o consorziali, da società o da privati.

Art. 16. — Chiunque violi i divieti stabiliti dagli articoli 2, 7, 14 e 15 del presente decreto, è punito con l'ammenda fino a lire 10.000 e, nei casi più gravi, con l'arresto fino ad un anno.

Quando il reato presenti particolare gravità, il prefetto, in seguito alla sentenza di condanna, può disporre la temporanea chiusura dell'esercizio di vendita al pubblico.

Il processo verbale di contravvenzione deve essere rimesso entro le ventiquattro ore al pretore, il quale procede sempre a giudizio direttissimo, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del verbale.

La citazione deve essere notificata all'imputato almeno due giorni prima dell'udienza fissata per il dibattimento. Al giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 503, 504, e 505 cap. del Codice di procedura penale.

Art. 17. — Il Ministro per le corporazioni, di intesa con gli altri Ministri interessati, potrà disporre accertamenti circa le giacenze di merci presso aziende, magazzini e stabilimenti.

Per tali accertamenti il Ministro per le corporazioni potrà avvalersi anche dell'opera della Regia guardia di finanza.

Art. 18. — Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746, e del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XVI, n. 523, che restano abrogate.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,

mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — STARACE — THAON  
DI REVEL — ROSSONI — BENNI — SOLMI  
— GUARNERI — ALFIERI.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BERIO, *relatore*. Onorevoli colleghi, quale relatore di questo disegno di legge, a nome della Commissione dei decreti-legge, richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro delle corporazioni e del Senato sopra una raccomandazione già fatta nella relazione.

Premetto che questo decreto-legge, di cui si chiede al Senato la conversione in legge, è di un grande contenuto economico, perchè disciplina i prezzi delle merci e affida agli organi corporativi il compito di stabilire i massimi e i minimi. Questo decreto-legge inoltre ha bloccato i prezzi dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica e le tariffe dei pubblici trasporti fino al 31<sup>o</sup> dicembre 1940, salvo, per queste prestazioni, le deroghe che possono essere consentite dal Ministro competente, in casi di maggiorazione effettiva nei costi e nelle spese d'esercizio. In terzo luogo, questo decreto, come è a tutti noto, ha vietato qualsiasi aumento ai fitti così degli stabili, come dei fondi rustici. È noto che il blocco era già stato stabilito col decreto del 1934, che fu poi prorogato col decreto del 1936 e oggi è prorogato di nuovo fino al 1940. Non ho nulla da aggiungere a quanto ho esposto nella relazione, per quanto si tratti di un complesso provvedimento, che meriterebbe una ampia illustrazione. Mi limito a richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sopra la nostra raccomandazione.

Il decreto oggi in esame innanzi al Senato, ha riprodotto la disposizione, che già esisteva nel primo decreto del 1934, secondo la quale, fermo il divieto di qualunque aumento nei canoni d'affitto, il Pretore può consentire un aumento, quando siano state introdotte nell'immobile o nel fondo rustico trasformazioni o migliorie. È questo un provvedimento ottimo, perchè incoraggia i proprietari a fare migliorie. La legge però opportunamente ha stabilito che la quota di aumento, che si aggiunge al fitto bloccato, deve essere fissata dal Pretore, e ciò per evitare evidentemente possibili abusi: altrimenti il locatore potrebbe, al momento in cui sta per scadere la locazione, licenziare il locatario, se questo non accetta la quota di aumento, che potrebbe essere sproporzionata alle migliorie.

Quindi opportunamente tanto il decreto del 1934, quanto il decreto che è oggi in esame hanno voluto stabilire una garanzia per le parti, specialmente per il locatario, con l'intervento del Pretore. Ciò sta bene. Senonchè, dal punto di vista delle applicazioni pratiche, questa disposizione dà luogo a inconvenienti. Non è facile avere l'assenso del Pretore in molti Comuni dove i fondi rustici o gli immobili sono lontani dalla sede della Pretura; ed anche nelle grandi Preture, tutti sappiamo quante difficoltà si debbano superare per ottenere il provvedimento del Pretore. Ciò tanto più perchè si tratta di questioni tecniche, e il Pretore deve nominare un perito, che accerti quale è la giusta quota. Tutto ciò produce il risultato di trattenere i proprietari dal fare trasformazioni o migliorie ai fondi e agli stabili.

La nostra Commissione, se fosse stata in tempo, avrebbe proposto al Governo un emendamento in questo senso: cioè, lasciare integra la disposizione attuale, che vuole l'intervento del Pretore, salvo ad aggiungere un capoverso, nel quale si dicesse che, quando le parti sono d'accordo, possono fissare consensualmente la quota di aumento, salvo il diritto di entrambe le parti di ricorrere al Pretore per ottenere la revisione della quota determinata nel contratto.

In questo modo se le parti, come di solito avviene, si mettono d'accordo, tutto è risolto, si fissa l'aumento e non v'è altra procedura. Se avvenisse invece un abuso o un eccesso da parte del locatore, il locatario potrebbe sempre richiedere l'intervento del Pretore. Sarebbe questa una grande facilitazione.

Siccome i fitti sono rimasti invariati dal 1934 in poi, bisogna riconoscere che i proprietari, con un senso di grande disciplina e patriottismo, hanno accettato questo provvedimento, ma occorre tener conto che v'è una quantità di immobili, specialmente di fondi rustici, di proprietà di Comuni o di Opere pie, che traggono dall'affitto un reddito sproorzionato alle mutate condizioni del mercato dei prezzi; bisogna tener conto che la proprietà immobiliare ha avuto l'aggravio del Prestito redimibile e della relativa imposta. In attesa che il Governo, al termine del 1940, che è il termine per il blocco dei fitti, valutate le condizioni dell'economia di quel momento, adotti provvedimenti equi e giusti che valgano a tutelare gli interessi di tutti, e soprattutto della collettività, se il Governo accettasse questa nostra raccomandazione per emendare le disposizioni vigenti e completarle con questa aggiunta, che il canone di aumento può essere fissato dalle parti salvo ricorso al Pretore, se ne avrebbe un grandissimo vantaggio, perchè si faciliterebbero la trasformazione e le migliorie degli immobili, cosa che è reclamata soprattutto dall'igiene. Abbiamo, infatti, nelle campagne, case che non hanno i servizi igienici, che sono prive di acqua, e bisogna incoraggiare i proprietari a provvedere a queste trasformazioni e a questi miglioramenti. Vedrà il Governo, ed il

Ministro Guardasigilli particolarmente, se la nostra proposta si possa attuare senza una riforma legislativa, dando istruzioni ai Pretori. Se ciò non fosse possibile, vedrà il Governo se, prendendo in benevola considerazione questa raccomandazione, non sia il caso di provvedere in sede legislativa ad apportare un emendamento, nel senso che ho esposto al Senato. Non ho altro da aggiungere e mi rimetto per il resto a quanto ho esposto nella relazione, che ho avuto l'onore di presentarvi, a nome della Commissione. (*Applausi*).

LANTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

LANTINI. Ringrazio anzitutto l'onorevole relatore di non avere presentato alcun emendamento. Il Governo, senza dubbio, terrà conto delle osservazioni contenute nella relazione; ma è bene riaffermare che, se si accede, in materia di affitti, ad eccezioni, si rischia di dover affrontare moltissimi e diversissimi casi. D'altra parte anche i casi particolari rientrano sempre in alcune determinate categorie. I rappresentanti di queste categorie presentano i loro voti, i loro memoriali in sede di Corporazione e di Comitato corporativo centrale. Alcuni di questi casi anzi, quali ad esempio quelli circa i fondi rustici e i contratti a partecipazione, sono già stati sottoposti all'istruttoria corporativa e saranno quindi portati al giudizio del Comitato corporativo centrale. Credo quindi che possiamo accontentarci della possibilità lasciata all'esame delle categorie interessate piuttosto che alla valutazione di casi singoli, come sarebbe se di essi si facesse menzione nel testo del provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 743, relativo all'obbligo della iscrizione al Partito Nazionale Fascista quale requisito per la nomina ad amministratore giudiziario e per quella a revisore ufficiale dei conti » (N. 2636). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 743, relativo all'obbligo della iscrizione al Partito Nazionale Fascista quale requisito per la nomina ad amministratore giudiziario e per quella a revisore ufficiale dei conti ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, segretario:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 743, relativo all'obbligo

della iscrizione al Partito Nazionale Fascista quale requisito per la nomina ad amministratore giudiziario e per quella a revisore ufficiale dei conti, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:

La disposizione contenuta nell'articolo 1, primo comma, del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 966, si applica anche per le nomine anzidette.

L'articolo 4 è soppresso e sono aggiunti i seguenti articoli.

Art. 4.

I concorrenti mutilati o invalidi di guerra non iscritti al Partito Nazionale Fascista, i quali abbiano presentato in termine la domanda d'ammissione ai concorsi ai posti di amministratore giudiziario od alle sessioni per la nomina a revisore ufficiale dei conti, di cui all'articolo 2, possono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, documentare la qualità di mutilato o invalido di guerra.

La prova relativa, in mancanza del decreto di concessione della pensione di guerra e del certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, deve risultare da attestazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. L'attestazione medesima deve indicare i documenti in base ai quali è rilasciata ed essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.

Art. 5.

Entro il termine stabilito dal precedente articolo, i concorrenti ivi preveduti possono ripresentare la domanda ed i documenti prodotti a norma dei relativi bandi di concorso per la nomina ad amministratore giudiziario ovvero a revisore ufficiale dei conti, ancorchè abbiano dato la comunicazione di recesso di cui al secondo comma dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 2 maggio 1938, n. 743. In tal caso devono provvedere ad un nuovo versamento della tassa, ove ne abbiano ottenuto il rimborso.

Art. 6.

Le modificazioni apportate con la presente legge al Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 743, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1609, contenente**

**norme per la disciplina della industria della panificazione » (N. 2645).** — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1609, contenente norme per la disciplina della industria della panificazione ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1609, contenente norme per la disciplina della industria della panificazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1117, contenente norme per l'attuazione del piano autarchico per la siderurgia » (N. 2646).** — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1117, contenente norme per l'attuazione del piano autarchico per la siderurgia ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1117, contenente norme per l'attuazione del piano autarchico per la siderurgia, nel seguente nuovo testo:

Art. 1.

Il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, in applicazione di quanto disposto dal Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, determinerà le norme per la distribuzione dei rottami di ferro e di acciaio e della ghisa, fra le ditte produttrici di ferro e di acciaio, regolando in tal modo la produzione siderurgica attraverso quella dell'acciaio greggio, al fine di realizzare il piano formulato dalla Corporazione della metallurgia e della meccanica ed approvato dalla Commissione suprema per l'autarchia.

A tal fine, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra considererà separatamente le esigenze delle ditte che dovranno lavorare in

modo continuativo con gli impianti a ciclo integrale della grande potenzialità prevista dal piano autarchico, partendo dai minerali e recuperando gas sottoprodotti (gruppo A) e di quelle altre che non procederanno alla realizzazione degli impianti suddetti e pertanto continueranno a lavorare con prevalente uso di rottami (gruppo B).

Alle ditte del gruppo A, a mano a mano che entreranno in completo funzionamento gli impianti a ciclo integrale suddetti, saranno ridotte le assegnazioni di rottami ed esse, in definitiva, quando la produzione annua complessiva per il consumo italiano dovesse raggiungere le tonnellate 2.500.000 di acciaio grezzo, previste dal piano autarchico, dovranno, per la fabbricazione del loro acciaio destinato alla produzione di massa, essere in grado di impiegare rottami di produzione propria o di terzi, in misura che non risulti mediamente superiore al 10 per cento della carica, per poter mettere a disposizione dell'Ente distribuzione rottami le eccedenze di rottami di loro produzione. Il Commissariato Generale per le fabbricazioni di guerra esigerà che la percentuale del 10 per cento non sia superata, quando ciò sia necessario per avere una disponibilità sufficiente a consentire alle ditte del gruppo B di effettuare globalmente la produzione loro riservata come in appresso.

Alle ditte del gruppo B, a partire dal 1° luglio 1938-XVI, le assegnazioni dei rottami e della ghisa, nel rapporto reciproco di utilizzazione che il Commissariato determinerà, saranno fatte in modo che, salvo le disposizioni particolari dell'articolo 3, il complesso delle ditte del gruppo B possa produrre annualmente acciaio grezzo in misura uguale alla produzione da esse conseguita nel periodo 1° luglio 1936-30 giugno 1937, corrispondente al quantitativo previsto dal piano autarchico, se la produzione complessiva di acciaio grezzo per il consumo italiano sarà compresa fra quella del detto periodo e le tonnellate 2.500.000 od in misura proporzionalmente minore, qualora la detta produzione complessiva dovesse scendere al disotto del livello raggiunto in tale periodo.

#### Art. 2.

Qualora, a partire dal 1° luglio 1938-XVI, la produzione annua complessiva di acciaio grezzo per il consumo italiano dovesse superare il quantitativo prodotto nel periodo 1° luglio 1936-30 giugno 1937, anche prima che siano in completo funzionamento gli impianti a ciclo integrale, di cui al secondo comma dell'articolo 1, ed autorizzati dal Ministero delle corporazioni, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, disporrà in modo che i rottami e la ghisa, necessari per la maggior produzione, siano assegnati esclusivamente alle ditte del gruppo A, che procedano alla realizzazione dei grandi impianti suddetti. E ciò fino a quando la produzione complessiva di acciaio grezzo, destinata al consumo ita-

liano, abbia raggiunto il livello annuo di 2.500.000 tonnellate previsto dal piano autarchico.

#### Art. 3.

Le norme di cui all'articolo 1, ultimo capoverso, valgono fino a quando, ultimati i nuovi impianti a ciclo integrale delle ditte del gruppo A, non sia stata, in dodici mesi consecutivi, raggiunta la produzione di 2.500.000 tonnellate di acciaio grezzo.

Se successivamente al verificarsi delle dette due condizioni, la produzione di acciaio grezzo di dodici mesi consecutivi dovesse scendere al disotto di 2.500.000 tonnellate, la diminuzione sarà sopportata da entrambi i gruppi A e B, in proporzioni uguali, ed analogamente verranno ripartiti gli eventuali successivi aumenti fino al limite di tonnellate 2.500.000.

Se, invece, la produzione dovesse superare le tonnellate 2.500.000 di acciaio grezzo, la sovrapproduzione stessa dovrà essere suddivisa fra le ditte del gruppo A e quelle del gruppo B, in modo che per questa sovrapproduzione non si debba procedere ad importazione di rottami dall'estero.

#### Art. 4.

La produzione di acciaio grezzo, effettuata dalle ditte del gruppo B, fissata nel suo complesso dall'ultimo capoverso dell'articolo 1, sarà di norma ripartita fra le varie ditte dello stesso gruppo B, in misura proporzionale alla produzione di acciaio grezzo, effettuata, da ciascuna di esse, nel periodo dal 1° gennaio 1935 al 31 dicembre 1937.

Tuttavia il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ai fini di facilitare l'esecuzione del piano autarchico e di promuovere le concentrazioni e le specializzazioni utili a contenere al più basso livello il costo dei prodotti siderurgici, nonchè di adeguare la produzione ai mutamenti di tipi e qualità di prodotti richiesti dal mercato, potrà disporre, sentite le ditte interessate, trasferimenti di produzione di acciaio e quindi di assegnazioni di rottami e di ghisa, transitori o definitivi, da ditta a ditta oltreché fra stabilimenti della stessa ditta.

La produzione del ferro a pacchetto, che non è contemplata nelle precedenti disposizioni del presente decreto, verrà periodicamente stabilita dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

La produzione cui avessero eventualmente diritto gli impianti di acciaieria, non esistenti o non funzionanti nel triennio considerato, sarà fissata dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, a valere sulla quota di competenza delle ditte del gruppo B.

#### Art. 5.

Gli eventuali ricorsi relativi all'esecuzione e svolgimento del piano autarchico, in applicazione

dei precedenti articoli, saranno inviati al Ministro per le corporazioni per la definitiva risoluzione.

Il Ministro per le corporazioni, sentito il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, decide con suo decreto definitivo ed insindacabile.

Art. 6.

Il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra detterà le norme generali e particolari per provvedere alle determinazioni previste dagli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, potranno essere emanate norme per l'esecuzione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI n. 1117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 1º agosto 1938-XVI.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 14 dicembre 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra, e sue successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1935, n. 2384, che costituisce il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, e sue successive modificazioni, integrazioni e applicazioni;

Visto il Regio decreto-legge che demanda al Commissariato per le fabbricazioni di guerra di dettare norme per la raccolta e per la distribuzione, fra i vari interessati, dei rottami di ferro e di acciaio e della ghisa occorrenti per la produzione siderurgica, in data 28 giugno 1938-XVI, n. 1116;

Ritenuta la necessità assoluta e urgente di dettare norme per la migliore esecuzione del piano autarchico per la siderurgia, predisposto dalla Corporazione della metallurgia e della meccanica ed approvato dalla Commissione suprema per l'autarchia, intese a favorire lo sviluppo della produzione da minerali, nonchè di invigilare sull'osservanza delle norme emanande;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i

Ministri per le corporazioni e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, in applicazione di quanto disposto dal Regio decreto-legge 28 giugno 1938-Anno XVI, n. 1116, determinerà le norme per la distribuzione dei rottami di ferro e di acciaio e della ghisa, fra le ditte produttrici di ferro e di acciaio, in modo che sia realizzato il piano di produzione formulato dalla Corporazione della metallurgia e della meccanica ed approvato dalla Commissione suprema per l'autarchia.

A tal fine, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra considererà separatamente le esigenze delle ditte che dovranno lavorare in modo continuativo con gli impianti a ciclo integrale della grande potenzialità prevista dal piano autarchico, partendo dai minerali e recuperando gas sottoprodotti (gruppo A) e di quelle altre che non procederanno alla realizzazione degli impianti suddetti e pertanto continueranno a lavorare con prevalente uso di rottami (gruppo B).

Alle ditte del gruppo A, man mano che entreranno in completo funzionamento gli impianti a ciclo integrale suddetti, saranno ridotte le assegnazioni di rottami ed esse, in definitiva, quando la produzione annua complessiva per il consumo italiano dovesse raggiungere le tonnellate 2.500.000 di acciaio grezzo, previste dal piano autarchico, potranno utilizzare i rottami di produzione propria ed aggiungerli, nella carica dell'acciaio, in misura tale che non risulti mediamente superiore al 10 per cento della carica stessa e dovranno, invece, mettere a disposizione dell'Ente distribuzione rottami le eccedenze.

Alle ditte del gruppo B, a partire dal 1º luglio 1938-XVI, le assegnazioni dei rottami e della ghisa, nel rapporto reciproco di utilizzazione che il Commissariato determinerà, saranno fatte in modo che ciascuna ditta possa, comunque, produrre annualmente acciaio grezzo in misura uguale alla produzione conseguita nel periodo 1º luglio 1936-30 giugno 1937 se la, produzione complessiva di acciaio grezzo per il consumo italiano sarà uguale a quella del detto periodo, od in misura proporzionalmente minore, qualora la detta produzione complessiva dovesse scendere al disotto del livello raggiunto in tale periodo.

Art. 2. — Qualora, a partire dal 1º luglio 1938-XVI, la produzione annua complessiva di acciaio grezzo per il consumo italiano dovesse superare il quantitativo prodotto nel periodo 1º luglio 1936-30 giugno 1937, anche prima che siano in completo funzionamento gli impianti a ciclo integrale, di cui al secondo comma dell'articolo 1, ed autorizzati dal Ministero delle corporazioni, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra disporrà in modo che i rottami e la ghisa, necessari per la maggior produzione, siano assegnati esclusivamente alle ditte del gruppo A,

che procedano alla realizzazione dei grandi impianti suddetti. E ciò fino a quando la produzione complessiva di acciaio grezzo, destinata al consumo italiano, abbia raggiunto il livello annuo di tonnellate 2.500.000 previsto dal piano autarchico.

Art. 3. — Gli eventuali ricorsi relativi alla esecuzione e svolgimento del piano autarchico, in applicazione dei precedenti articoli, saranno inviati al Ministro per le corporazioni per la definitiva risoluzione.

Il Ministro per le corporazioni, sentito il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, decide con suo decreto definitivo e insindacabile.

Art. 4. — Sempre ai fini di facilitare l'esecuzione del piano autarchico e di promuovere le concentrazioni e le specializzazioni utili a contenere al più basso livello il costo dei prodotti siderurgici, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra può consentire, a richiesta delle ditte interessate, trasferimenti — transitori o definitivi — da ditta a ditta, oltrechè fra stabilimenti della stessa ditta, di assegnazioni di rottami e di ghisa, semprechè tali trasferimenti siano in armonia con le finalità del piano autarchico, ne facilitino l'esecuzione o siano conseguenti a mutamenti di tipi e qualità dei prodotti richiesti.

Art. 5. — Il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra detterà le norme generali e particolari per provvedere alle determinazioni previste dagli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, potranno essere emanate norme per l'esecuzione del presente decreto ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1938 — Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
LIANTINI  
SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BOCCIARDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BOCCIARDO. Onorevoli Colleghi, l'onorevole senatore Montefinale conclude la sua ampia ed elaborata relazione trovando che nella legge è contenuta una lacuna ed una contraddizione. Io ritengo che la legge non contenga nè l'una nè l'altra. Mi sento di affermare questo perchè ho ampiamente partecipato, in sede corporativa, allo studio del piano autarchico per la siderurgia. Col vostro permesso vorrei riassumere in poche parole in che cosa consista questo piano autarchico: ciò servirà a far meglio intendere quello che dirò in seguito.

Che cosa ha stabilito il piano autarchico siderurgico?

Il piano ha detto che la produzione dell'acciaio in Italia deve farsi utilizzando anzitutto i materiali ferrosi di cui dispone il Paese, siano essi minerali, siano essi ceneri di pirite e cioè i cascami della produzione dell'acido solforico, siano essi rottami che provengono dalla raccolta o che costituiscono gli sfridi della lavorazione meccanica e siderurgica.

Ha detto poi il piano autarchico che, qualora questi materiali di cui dispone il Paese non siano sufficienti per produrre tutto l'acciaio di cui esso ha bisogno, si dovrà allora ricorrere all'importazione di minerali e non di rottami. Ciò perchè, come è stato detto altre volte, i Paesi che possono fornire dei rottami non sono praticamente che due: la Francia e gli Stati Uniti d'America. L'esperienza degli ultimi anni ci insegna che ogni qualvolta si è accresciuto il nostro fabbisogno di rottami sono diminuite o mancate le possibilità di ottenere questa materia prima. Per i minerali invece vi sono nel mondo almeno una quindicina di Paesi che ne sono esportatori, ragione per cui riesce assai più facile procurarseli.

Una prima ragione quindi per preferire i minerali ai rottami è la sicurezza di approvvigionamento. Ma vi è una seconda ragione pure molto importante: l'impiego dei minerali consente una notevole economia valutaria in confronto all'impiego dei rottami.

Ma perchè la nostra industria possa utilizzare questi maggiori quantitativi di minerali occorre provvedere alla creazione di nuovi impianti adatti allo scopo.

Se si considera un programma di produzione nazionale di acciaio pari a 2 milioni e mezzo di tonnellate annue risulta che, in base alle disponibilità di materie prime nazionali ed estere come ora esaminate, la produzione dell'acciaio deve farsi per metà in impianti che utilizzano minerali e per l'altra metà in impianti che consumano prevalentemente rottami.

Come avrebbe dovuto impostarsi la soluzione di questo problema industriale? Il Governo ricordando il dovere che hanno le industrie di rinnovarsi e di adeguarsi alle nuove necessità autarchiche, avrebbe potuto imporre a ciascuna azienda

siderurgica di produrre in avvenire il proprio acciaio soltanto per metà col sistema attuale e cioè col prevalente impiego di rottami e di attrezzarsi, s'ingolarmente o collettivamente, per produrre da minerale l'altra metà.

Invece la Corporazione ha proposto un'altra soluzione molto più favorevole alle industrie esistenti; ha diviso cioè le aziende siderurgiche in due gruppi: quelle che si accingono, modificando profondamente i loro impianti, a produrre acciaio partendo dal minerale, secondo i dettami del piano autarchico, aziende definite dalla legge come appartenenti al gruppo *A*; e quelle che intendono invece continuare ad utilizzare senza varianti gli impianti di cui dispongono ed a produrre quindi acciaio partendo dal rottame, aziende queste ultime definite dalla legge come appartenenti al gruppo *B*.

La legge che stiamo esaminando ha concesso un ulteriore privilegio alle aziende del gruppo *B* che continuano ad utilizzare i loro impianti attuali autorizzandole a lavorare colla stessa intensità con cui hanno lavorato dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. Notate, onorevoli Senatori, che l'intensità di lavoro di quel periodo non è stata che del 2 % inferiore al massimo della produzione che si è ottenuta in Italia in uno qualsiasi degli anni precedenti.

L'altro gruppo, invece, cioè il gruppo *A*, deve rinunciare ad utilizzare gli impianti di cui già dispone per crearne dei nuovi atti a produrre lo stesso acciaio, ma partendo dal minerale anziché dal rottame. Quale modesta contropartita a questa rinuncia ad utilizzare gli impianti esistenti si è riconosciuto che la produzione eccedente quella verificatasi nel periodo 1936-37 e fino a 2.500.000 tonnellate, spetterà a quelle aziende che eseguono i nuovi impianti.

Nessuna iniziativa si è fatta avanti per l'attuazione di un programma così impostato: solo le aziende che sono azionariamente controllate dallo Stato si sono accinte a realizzare il piano autarchico come era stato impostato dalla Corporazione. Occorre notare che queste aziende, per creare i nuovi impianti che partono dal minerale anziché dal rottame, devono sostenere la spesa di circa un miliardo di lire.

Vi è quindi una necessità assoluta di tutelare le aziende di questo gruppo le quali si assumono un impegno finanziario tanto notevole.

Ciò premesso vengo alle osservazioni dell'onorevole relatore, il quale trova che vi è contraddizione fra l'articolo 1° e l'articolo 2° perchè, mentre l'articolo 1° prescrive: « alle Ditte del gruppo *A*, a mano a mano che entreranno in completo funzionamento gli impianti a ciclo integrale, saranno ridotte le assegnazioni di rottami... », l'articolo 2° dice: « anche prima che siano in completo funzionamento gli impianti a ciclo integrale, di cui al 2° comma dell'articolo 1°, ed autorizzati dal Ministero delle corporazioni, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra disporrà in modo che i rottami e la ghisa necessari per la

maggior produzione, siano assegnati esclusivamente alle ditte del gruppo *A*, che procedano... ».

Non vi è, a mio parere, contraddizione, perchè l'articolo 1° contempla per le ditte del gruppo *A* il passaggio definitivo dalla produzione da rottame a quella da minerale a mano a mano che entreranno in completo funzionamento i diversi impianti a ciclo integrale. L'articolo 2° stabilisce invece che, anche prima che siano ultimati i nuovi impianti per l'utilizzazione dei minerali, il maggior lavoro oltre quello del periodo base 1936-37 sarà compiuto cogli impianti esistenti e partendo dai rottami, da quelle stesse aziende che si accingono a costruire i nuovi impianti appartenenti, secondo la legge, al gruppo *A*.

Non vi è quindi contrasto tra i due articoli e la legge non può essere interpretata altrimenti che come è scritta.

L'onorevole relatore ha accennato infine ad una lacuna della legge, non avendo questa tenuto conto della speciale produzione della ghisa al forno elettrico alla quale si sarebbe dovuto riservare un qualche particolare trattamento.

Il trattamento particolare avrebbe potuto consistere nell'ammettere le aziende, che utilizzano la ghisa prodotta al forno elettrico, nel gruppo *A*. Ma l'appartenenza al gruppo *A* è stata giustamente e deliberatamente concessa alle sole ditte che attuano totalitariamente il piano autarchico attraverso la costruzione dei grandi centri a ciclo integrale e che, inoltre, si sono assoggettate al grave sacrificio di tenere in futuro inoperose le loro attuali acciaierie che lavorano a base di rottame.

Che l'attuazione del piano autarchico non possa ottenersi che attraverso i grandi centri a ciclo integrale è stato unanimemente riconosciuto dalla Corporazione, in seguito ad esaurienti discussioni alle quali parteciparono i maggiori industriali e tecnici italiani di tutte le tendenze.

Io confido che S. E. il Ministro per le corporazioni, che vedo qui presente, vorrà dichiarare che l'interpretazione della legge da me esposta corrisponde alle intenzioni del legislatore e che quindi ad essa dovranno ispirarsi il Regolamento e le norme per l'attuazione della legge, anche per non compromettere l'avvenire delle aziende nelle quali lo Stato è grandemente interessato e nelle quali si stanno spendendo ingenti somme per l'attuazione del piano autarchico.

Un'ultima osservazione: la legge, come presentata dal Ministro, fa richiamo, nell'articolo 6, agli articoli 1, 2 e 4. Il relatore della Camera dei Deputati aveva già rilevato che occorre aggiungere anche il richiamo all'articolo 3. Ritengo che questa necessaria aggiunta sia stata approvata, per quanto omessa nel testo inviato dalla Camera al Senato. Raccomando quindi che venga inserito anche questo richiamo all'articolo 3.

LANTINI, *ministro delle corporazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

LANTINI, *ministro delle corporazioni*. Sostanzialmente, la contraddizione che il relatore ha riscontrata non esiste, perchè lo scopo della produzione autarchica siderurgica è quello di ridurre al minimo possibile l'impiego dei rottami. Noi dovremo perciò tendere in ogni modo a non importare rottami e a limitarne l'impiego a quelli di produzione interna. Questo lo faremo quando avremo in azione gli impianti progettati e sempre che possiamo avere sicure le fonti di rifornimento del minerale.

È logico, quindi, che alle aziende che stanno attivando gli impianti per la nuova produzione a base mineraria e che insisteranno in quella via, distinguendosi da quelle altre aziende che continueranno nella produzione con rottami, deve essere data la preferenza nella fornitura dei rottami stessi, affinché il loro sforzo costruttivo e innovatore non si traduca in una perdita proprio quando si investono forti capitali per predisporre le nuove unità produttive. Non c'è dunque contraddizione; c'è una necessità che costituisce alle ditte chiamate di categoria A un privilegio; ma è un privilegio che corrisponde ad una assoluta necessità. Non si attua l'autarchia senza qualche sacrificio. Noi diciamo alle ditte di gruppo B: « voi rimanete sulle vostre produzioni », a quelle di gruppo A: « andate avanti più che potete, perchè a voi è affidato il risanamento e il rinnovamento del ciclo siderurgico ».

Per quanto poi riguarda l'osservazione del relatore sulle aziende elettriche, a produzione cioè con forni elettrici, l'impiego dell'energia elettrica in confronto del carbone sembra evidentemente avere nei confronti dell'autarchia maggior merito. Però bisogna notare che il costo di produzione con energia elettrica è superiore a quello con carbone. Quindi, indipendentemente da quel che può essere l'avvenire dell'impiego della forza elettrica nella produzione autarchica siderurgica, noi non abbiamo potuto considerare, almeno per ora, in posizione speciale le industrie elettrico-siderurgiche.

Il relatore vorrà accontentarsi delle spiegazioni che sono state date e che illustrano — mi lusingo — la tempestività del provvedimento senza insistere sulle intenzioni correttive o sulle riserve della relazione. Si tratta di un provvedimento di emergenza; quando avremo raggiunto le posizioni fissate dalla Corporazione, allora si vedrà quali altre aziende e quali altre possibilità di produzione potranno, in una forma o nell'altra, essere incoraggiate in proporzione al loro effettivo contributo all'autarchia.

MONTEFINALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

MONTEFINALE, *relatore*. Onorevoli Colleghi, nulla avrei da aggiungere a quello che ho detto nella relazione, se non dovessi chiarire che la Commissione non ha inteso prendere posizione nè per l'industria del gruppo A, nè per l'industria

del gruppo B, ma ha solo inteso di chiarire meglio queste disposizioni in sede di regolamento. Effettivamente dalla discussione odierna, abbiamo visto che non sono molto chiare. La Commissione non ha espresso la parola contraddizione, ma ha detto che le disposizioni potevano sembrare contrastanti. Sembrerebbero, ma non lo sono ed ha espresso la certezza che le norme generali da emanarsi dal Commissariato generale fabbricazioni di guerra varranno a chiarire quello che può apparire meno esplicito e contrastante in queste disposizioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto. Dichiaro aperta la votazione.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Bacci, Banelli, Barcellona, Bazan, Benicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Bongiovanni, Burzagli.

Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cesia, Cian, Cicconetti, Ciruolo, Cogliolo, Concini, Conz, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, Dallolio, D'Ancora, De Bono, De Capitani d'Arzago, De Cillis, De Marinis, De Martino Giacomo, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Einaudi.

Facchinetti, Faina, Fedele, Ferrari, Foschini, Fracassi, Frascchetti.

Gasperini Gino, Gatti Girolamo, Gatti Salvatore, Gentile, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gigante, Giordano, Giuliano, Giuria, Giusti del Giardino, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lago, Leicht, Libertini Gesualdo, Lissia.

Mambretti, Marozzi, Marracino, Mazzoccolo, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Mormino, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Peglion, Petrone, Piola Caselli, Porro Carlo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Renda, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Salvi, Sandicchi, Sani, San Martino, Santoro, Scaduto, Scavonetti, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Sitta, Soler, Spada Potenziani, Spezzotti, Spiller, Strampelli, Suardo.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel dr. Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Valagussa, Vassallo, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zoppi Gaetano.

### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, relativo alle modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, sull'istituzione del monopolio statale delle banane (2224-B):

Senatori votanti . . . . .	164
Favorevoli . . . . .	160
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana (2679):

Senatori votanti . . . . .	164
Favorevoli . . . . .	154
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1539, concernente l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza (2680):

Senatori votanti . . . . .	164
Favorevoli . . . . .	155
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista (2681):

Senatori votanti . . . . .	164
Favorevoli . . . . .	155
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, concernente l'istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica (2682):

Senatori votanti . . . . .	164
Favorevoli . . . . .	155
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, relativo all'integrazione e al coordinamento in unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana (2683):

Senatori votanti . . . . .	164
Favorevoli . . . . .	155
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1300, contenente norme amministrativo-contabili per le truppe mobilitate in Africa Orientale Italiana (2448):

Senatori votanti . . . . .	164
Favorevoli . . . . .	161
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 883, riguardante la costituzione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, con sede in Napoli (2560):

Senatori votanti . . . . .	164
Favorevoli . . . . .	160
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1662, sul riordinamento del personale delle Regie Stazioni Sperimentali per l'industria (2611):

Senatori votanti . . . . .	164
Favorevoli . . . . .	161
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1793, che conferisce al Duce la facoltà di variare, entro il 31 dicembre 1938-XVII, i dazi doganali sul grano e sul grano turco (2622):

Senatori votanti . . . . .	164
Favorevoli . . . . .	161
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Disciplina della costruzione di ricoveri pubblici antiaerei (2626):

Senatori votanti . . . . .	164
Favorevoli . . . . .	154
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Costituzione del Comune di Dualchi in provincia di Nuoro (2627):

Senatori votanti . . . . .	164
Favorevoli . . . . .	162
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti (2635):

Senatori votanti . . . . .	164
Favorevoli . . . . .	158
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 743, relativo all'obbligo della iscrizione al Partito Nazionale Fascista quale requisito per la nomina ad amministratore giudiziario e per quella a revisore ufficiale dei conti (2636):

Senatori votanti . . . . .	164
Favorevoli . . . . .	161
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1609, contenente norme per la disciplina della industria della panificazione (2645):

Senatori votanti . . . . .	164
Favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1117, contenente norme per l'attuazione del piano autarchico per la siderurgia (2646):

Senatori votanti . . . . .	164
Favorevoli . . . . .	158
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1388, contenente norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e

**sui panifici » (N. 2647).** — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1388, contenente norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1388, contenente norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1802, contenente modificazione del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sul funzionamento del tribunale per i minorenni » (N. 2648). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1802, contenente modificazioni del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sul funzionamento del tribunale per i minorenni ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1802, contenente modificazioni del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sul funzionamento del Tribunale per i minorenni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, concernente il

**riordinamento degli Istituti privati di istruzione media » (N. 2649).** — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, concernente il riordinamento degli Istituti privati di istruzione media ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, concernente il riordinamento degli Istituti privati di istruzione media, con le seguenti modificazioni:

*Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

È istituito l'Ente Nazionale dell'Insegnamento Medio (E. N. I. M.) col compito di istituire e gestire istituti d'istruzione media (classica, scientifica, magistrale, artistica, tecnica e professionale) per delega dello Stato e di portare una fondamentale unità didattica, educativa e politica negli Istituti privati d'istruzione media.

*L'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

I comuni e le provincie e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che gestiscano, o intendano istituire, istituti d'istruzione media pareggiati o parificati possono chiedere che gli Istituti stessi siano gestiti per delega dall'Ente o da esso istituiti e gestiti.

La domanda è rivolta all'E. N. I. M., che la sottopone, col suo parere, al Ministro per l'educazione nazionale, il quale decide, con proprio decreto e di concerto con quelli per l'interno e per le finanze.

In caso di accettazione della domanda di pareggiamento, tutta la suppellettile scolastica passa in uso gratuito all'Ente e il contributo che sarà stabilito a carico del comune o della provincia o della istituzione di assistenza e beneficenza ha carattere di spesa obbligatoria. Hanno altresì carattere di spesa obbligatoria i contributi che saranno assunti dagli Enti locali per gli Istituti, nei casi di cui agli articoli 6 e 14 del presente decreto. In caso di accettazione della domanda di parificazione, l'Ente delegante è tenuto a cedere in uso gratuito all'E. N. I. M. i locali, la luce, l'acqua, il riscaldamento, la suppellettile scolastica, il materiale didattico e scientifico, nonchè a garantire, salvo il conguaglio annuale con le tasse scolastiche riscosse dall'E. N. I. M., la somma che — caso per caso — sarà concordata fra l'E. N. I. M. e l'Ente delegante.

*Il primo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:*

A tutti gli Istituti gestiti per delega dall'Ente è riconosciuto il beneficio del valore legale degli studi e degli esami, previsto dall'articolo 51 del regolamento 4 maggio 1925-III, n. 653, e dal 2° comma dell'articolo unico del Regio decreto 22 ottobre 1931-IX, n. 1410.

*Il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dai seguenti:*

Per gli alunni degli istituti parificati l'E. N. I. M. è autorizzato a stabilire l'importo delle tasse, in misura superiore a quella dei corrispondenti istituti Regi ove gli Enti deleganti, per necessità di bilancio, ne facessero richiesta.

In nessun caso potranno essere concesse dall'E. N. I. M. esenzioni, totali o parziali, dal pagamento delle tasse a favore degli alunni.

*L'articolo 15 è sostituito dal seguente:*

Possono far parte dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio in qualità di associati, quegli Istituti, gestiti da Enti o da privati che, per i mezzi e l'organizzazione di cui dispongono, e per l'azione già svolta nel campo dell'insegnamento, diano piena garanzia di assolvere il loro compito in modo del tutto rispondente alle esigenze dello Stato Fascista. Essi devono, all'atto della presentazione della domanda, corrispondere all'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio una tassa, nella misura che sarà stabilita nello statuto.

L'ammissione è subordinata all'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

L'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio rispetterà le speciali caratteristiche degli Istituti tenuti da Enti ecclesiastici, in ordine alle loro particolari finalità e alla loro dipendenza dalla Autorità ecclesiastica.

Agli Istituti associati è concesso, per effetto dell'ammissione all'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio, il beneficio del valore legale degli studi e degli esami previsto dall'articolo 51 del regolamento 4 maggio 1925-III, n. 653, e dal 2° comma dell'articolo unico del Regio decreto 22 ottobre 1931-IX, n. 1410.

A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, è abrogato l'articolo 6 del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1551.

*Il secondo e il terzo comma dell'articolo 17 sono sostituiti dai seguenti:*

L'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio esercita altresì funzioni di vigilanza e di controllo sugli altri Istituti non Regi, mediante i propri organi ispettivi centrali e valendosi anche della collaborazione dei Regi provveditori agli studi.

Le spese di vigilanza e d'ispezione sono a carico dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio.

Le domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi istituti, da parte di Enti o di privati, devono essere per tramite dei Regi provveditori inoltrate all'Ente Nazionale per l'Istruzione Media quattro mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico: il decreto di autorizzazione per l'apertura sarà

emanato dal Ministro per l'educazione nazionale, su proposta dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio.

I requisiti morali, politici e professionali dei quali il richiedente deve essere provvisto, nonché ogni altra condizione relativa all'apertura, saranno fissati nello statuto.

*Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente articolo 17-bis:*

L'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, è sostituito dal seguente:

Gli Istituti privati, parificati e pareggiati, possono, udito il parere dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio, essere sussidiati dal Ministero dell'educazione nazionale.

*Il primo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:*

L'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio adotta per tutti gli Istituti non Regi, una pagella approvata dal Ministro per l'educazione nazionale, la quale è posta in vendita dall'Ente a totale suo beneficio, al prezzo che sarà fissato dallo stesso Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro delle finanze.

*L'articolo 20 è sostituito dal seguente:*

Il Ministro per l'educazione nazionale può, sentito in ogni caso l'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio, ordinare la radiazione di quegli Istituti associati che, a suo giudizio, non abbiano più i requisiti richiesti per farne parte; può, inoltre, su proposta dell'Ente decretare — per ragioni di ordine morale, politico o didattico — la chiusura degli Istituti privati autorizzati.

Udito il parere dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio, il Ministro per l'educazione nazionale può decretare la revoca della parificazione concessa agli Istituti delegati di cui all'articolo 8, e — di concerto con il Ministro per le finanze — sopprimere, con proprio decreto, gli Istituti pareggiati di cui agli articoli 6 e 8.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 155 dell'11 luglio 1938-XVI.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Regio decreto 6 maggio 1923-I, numero 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media e dei Convitti nazionali;

Veduto l'articolo 51 del regolamento 4 maggio 1925-III, n. 653, sugli alunni e le tasse negli Istituti medi d'istruzione;

Veduto il Regio decreto 27 ottobre 1932-X, numero 1451, col quale vengono estese ad alcuni Istituti privati d'istruzione le disposizioni del predetto articolo 51;

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento degli Istituti privati d'istruzione media;

Veduto il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È istituito l'Ente Nazionale dell'Insegnamento Medio (E.N.I.M.) col compito di gestire Scuole medie per delega dello Stato e di portare una fondamentale unità didattica, educativa e politica negli Istituti privati d'istruzione media.

L'Ente nazionale dell'insegnamento medio ha personalità giuridica ed ha sede in Roma.

Nessun altro Ente può portare la denominazione suddetta.

Art. 2. — L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale, che la esercita, nei riguardi sia dell'amministrazione che del funzionamento didattico, per mezzo dei propri organi amministrativi e tecnici.

Art. 3. — All'Ente è preposto un commissario nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per la educazione nazionale.

Il commissario è assistito da un Consiglio di amministrazione e da un Comitato tecnico, da lui presieduti. Il Consiglio e il Comitato sono nominati dal Ministro e costituiti ciascuno:

da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

da un funzionario del Ministero;

da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti Istituti privati d'istruzione e di educazione;

da un rappresentante degli Istituti privati d'istruzione e di educazione dipendenti dall'Autorità ecclesiastica;

da un rappresentante del Sindacato nazionale fascista degli insegnanti privati.

da un rappresentante dei professori degli Istituti privati d'istruzione e di educazione dipendenti dall'Autorità ecclesiastica;

da quattro altri membri, scelti fra persone di riconosciuta competenza nel campo della cultura e della scuola.

Del Consiglio d'amministrazione fanno parte anche un rappresentante del Ministro per l'interno e un rappresentante del Ministro per le finanze.

Art. 4. — Presso l'Ente è istituito un Collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per l'educazione nazionale e composto di tre revisori, uno dei quali designato dal Ministro per le finanze ed uno dal presidente della Corte dei conti.

Art. 5. — L'organizzazione e il funzionamento dell'Ente saranno disciplinati con uno statuto che sarà approvato con decreto Reale, da emanarsi, a norma dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze.

Art. 6. — Il Ministro per l'educazione nazionale può, con suo decreto emanato di concerto col Ministro per le finanze, delegare l'Ente ad istituire Istituti d'istruzione media, e a gestirli.

Per ogni Scuola istituita è corrisposta all'Ente una somma annua nella misura che sarà stabilita con decreto Reale, a norma dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze, per ciascun tipo di scuola, in relazione al gruppo cui appartenga la sede in base alla popolazione, giusta la distinzione dei Comuni prevista nell'articolo 7 del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Art. 7. — Per gli Istituti medi gestiti per delega dall'Ente i Comuni e le Province sono tenuti a tutti gli oneri loro imposti per legge nei riguardi degli istituti Regi di egual tipo.

A tal fine il decreto di cui all'articolo 6 è notificato, a cura dell'Ente, al Comune o alla Provincia interessati.

Art. 8. — I Comuni e le Province e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che gestiscano, o intendano istituire, istituti d'istruzione media pareggiati, possono chiedere che gli istituti stessi siano gestiti per delega dall'Ente o da esso istituiti.

La domanda è rivolta all'Ente che la sottopone, col suo parere, al Ministro per l'educazione nazionale, il quale decide, con proprio decreto, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze.

In caso di accettazione della domanda, tutta la suppellettile scolastica passa in uso gratuito all'Ente.

Il contributo che sarà stabilito a carico del Comune o della Provincia o della istituzione di assistenza e beneficenza ha carattere di spesa obbligatoria. Hanno altresì carattere di spesa obbligatoria i contributi che saranno assunti dagli Enti locali, per gli Istituti nei casi di cui agli articoli 6 e 14 del presente decreto.

Art. 9. — La delega di cui all'articolo 6 può esser fatta all'Ente anche nei riguardi di Regi istituti e Regie scuole d'istruzione media già esistenti.

In conseguenza del decreto interministeriale di delega, l'Istituto passa all'Ente, assumendo le caratteristiche degli Istituti creati ai termini del primo comma dell'articolo 6. Il personale di ruolo che vi è addetto rimane a far parte dei ruoli statali ed è assegnato ad altre sedi, ma nei ruoli stessi vengono soppressi i posti corrispondenti alle cattedre dell'Istituto passato all'Ente. La sup-

pellettile scolastica viene ceduta in uso gratuito all'Ente.

Qualora il suddetto personale risulti in soprannumero rispetto ai posti stabiliti nei ruoli statali come sopra ridotti, il personale medesimo rimarrà in soprannumero fino al riassorbimento e presterà servizio alla dipendenza dell'Ente, che rimborserà i relativi emolumenti allo Stato.

Art. 10. — A tutti gli Istituti gestiti per delega dall'Ente è riconosciuto il beneficio del valore legale degli studi e degli esami, previsto dall'articolo 51 del regolamento 4 maggio 1925-III, n. 653.

Le norme per l'assunzione, la carriera e il trattamento economico del personale addetto agli Istituti stessi saranno stabilite nello statuto dell'Ente.

La carriera e il trattamento economico del detto personale non potranno comunque risultare più favorevoli di quelli in vigore per l'analogo personale statale in servizio presso i Regi istituti e le Regie scuole dello stesso grado dell'Istituto o scuola cui il personale degli Istituti delegati appartiene.

Art. 11. — Dove le esigenze particolari dell'insegnamento lo richiedano e dove la limitata popolazione scolastica lo consenta, l'Ente può essere autorizzato dal Ministro per l'educazione nazionale a procedere a riunioni di classi e d'insegnamenti e ad attuare speciali orari, con le modalità che saranno stabilite volta per volta, in modo da assicurare la piena efficacia dell'insegnamento.

Art. 12. — Gli alunni degli Istituti gestiti per delega dall'Ente sono tenuti a versare all'Ente stesso le tasse per l'iscrizione alle lezioni e agli esami nella medesima misura stabilita per gli istituti Regi di egual tipo.

A favore degli alunni stessi non possono essere concesse esenzioni totali o parziali dal pagamento delle tasse.

Art. 13. — La delega di cui all'articolo 6 può essere altresì concessa nei riguardi di convitti nazionali, i quali passano all'Ente nelle condizioni di diritto e di fatto in cui si trovano.

La suppellettile dei Convitti di cui sopra viene ceduta in uso gratuito all'Ente.

Nei riguardi del personale di ruolo ivi assegnato all'atto del passaggio si procede analogamente a quanto è stabilito nei commi secondo e terzo dell'articolo 9.

La carriera e il trattamento economico del detto personale non potranno comunque risultare più favorevoli di quelli in vigore per l'analogo personale statale in servizio presso i Regi convitti nazionali.

Art. 14. — L'Associazione per la diffusione della cultura è posta in liquidazione.

Il commissario dell'Ente Nazionale Insegnamento Medio è incaricato di procedere alla liquidazione stessa. L'eventuale attività residua della liquidazione sarà destinata a scopi culturali, da

determinarsi dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Il commissario dell'Ente Nazionale Insegnamento Medio segnala al Ministro per l'educazione nazionale quelli degli Istituti appartenenti all'Associazione che potrebbero essere assegnati in delega all'Ente.

Art. 15. — Possono far parte dell'Ente, in qualità di associati, quegli Istituti, gestiti da Enti o da privati, che per i mezzi e l'organizzazione di cui dispongono, e per l'azione già svolta nel campo dell'insegnamento, diano piena garanzia di assolvere il loro compito in modo del tutto rispondente alle esigenze dello Stato Fascista. Essi devono, all'atto della presentazione della domanda, corrispondere all'Ente una tassa, nella misura che sarà stabilita nello statuto.

L'ammissione è subordinata all'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

L'Ente rispetterà le speciali caratteristiche degli Istituti tenuti da Enti ecclesiastici, in ordine alle loro particolari finalità e alla loro dipendenza dall'Autorità ecclesiastica.

Agli Istituti associati è concesso, per effetto dell'ammissione all'Ente, il beneficio del valore legale degli studi e degli esami, previsto dall'articolo 51 del regolamento 4 maggio 1925-III, n. 653.

A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, è abrogato l'articolo 6 del Regio decreto-legge 8 luglio 1937 - anno XV, n. 1551.

Art. 16. — Gli Istituti associati sono tenuti a versare all'Ente una quota annua d'associazione nella misura che sarà stabilita, per ciascun tipo di scuola, nello statuto dell'Ente.

Gli Istituti che comprendano scuole di diverso tipo sono tenuti a versare per ogni Scuola il contributo corrispondente.

Art. 17. — L'Ente esercita nei riguardi degli Istituti associati funzioni di vigilanza e di coordinamento e promuove il graduale miglioramento degli Istituti stessi con i mezzi più appropriati, che verranno indicati nello statuto.

Sulle domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi istituti privati decideranno i Regi provveditori agli studi, udito il parere dell'Ente.

I provveditori agli studi, oltre ad esercitare direttamente le funzioni di vigilanza e di controllo sugli istituti privati, loro spettanti per legge, possono far ispezionare istituti privati non associati all'Ente dagli organi ispettivi dell'Ente medesimo, al quale in tal caso sarà rimborsata la spesa dagli istituti ispezionati.

Art. 18. — È in facoltà dell'Ente istituire in via d'esperienza scuole-tipo organizzate con speciali programmi, metodi e insegnamenti, atti ad abilitare il cittadino in relazione a particolari esigenze della vita nazionale.

L'istituzione è subordinata all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, ma nessuna somma sarà per essa corrisposta all'Ente, sul bilancio del Ministero.

Art. 19. — L'Ente accetta per gli Istituti gestiti per delega e per gli Istituti associati una pagella, approvata dal Ministro per l'educazione nazionale, la quale è posta in vendita dall'Ente a totale suo beneficio, al prezzo che sarà fissato dallo stesso Ministro per l'educazione nazionale.

Le pagelle sono soggette alla tassa di bollo, a beneficio dello Stato.

Art. 20. — Il Ministro per l'educazione nazionale può, sentito in ogni caso l'Ente, ordinare la radiazione di quegli Istituti associati che, a suo giudizio, non abbiano più i requisiti richiesti per farne parte.

Il Ministro può, altresì, disporre con proprio decreto, di concerto col Ministro per le finanze e dopo aver sentito l'Ente, la soppressione di Istituti gestiti per delega.

Art. 21. — La radiazione degli Istituti associati, o, comunque, la cessazione dell'Associazione, importa per gli Istituti stessi la perdita del beneficio del valore legale degli studi e degli esami, di cui all'articolo 15.

Art. 22. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

BOTTAI

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Distacco del Comune di Rocchetta Sant'Antonio dalla provincia di Avellino e sua aggregazione a quella di Foggia » (N. 2655). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Distacco del Comune di Rocchetta Sant'Antonio dalla provincia di Avellino e sua aggregazione a quella di Foggia ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, segretario:

*Articolo unico.*

Il comune di Rocchetta Sant'Antonio è staccato dalla provincia di Avellino e aggregato a quella di Foggia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modifica della data dei censimenti generali della popolazione » (N. 2657).** — *(Approvato dalla Camera dei Deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica della data dei censimenti generali della popolazione ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, *segretario:*

*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 6 novembre 1930-IX, n. 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930-IX, n. 1839, è modificato nel modo seguente:

« I censimenti generali della popolazione del Regno, dell'Africa italiana e dei possedimenti italiani si effettueranno a cura dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia ogni cinque anni alla data del 31 dicembre.

Il censimento generale della popolazione successivo alla emanazione della presente legge avrà luogo il 31 dicembre del 1941-XX ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Passaggio dei servizi geofisici dal Regio Ufficio centrale di meteorologia e geofisica al Consiglio nazionale delle ricerche » (N. 2658).** — *(Approvato dalla Camera dei Deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Passaggio dei servizi geofisici dal Regio Ufficio centrale di meteorologia e geofisica al Consiglio nazionale delle ricerche ».

GUIDO BISCARETTI, *segretario, legge lo stampato N. 2658.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

**Art. 1.**

I servizi geofisici ora affidati al Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica, esclusi quelli di meteorologia e climatologia, saranno assunti dal Consiglio nazionale delle ricerche.

(Approvato).

**Art. 2.**

Insieme ai sopradetti servizi saranno gradualmente ceduti al Consiglio nazionale delle ricerche, come verrà specificato nella convenzione di cui all'articolo 6:

1° in uso temporaneo, gli edifici e i locali demaniali attualmente occupati dagli Osservatori e dalle Stazioni geofisiche e sismiche dipendenti dal Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica;

2° a titolo gratuito, il materiale scientifico e bibliografico del Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica.

(Approvato).

**Art. 3.**

In dipendenza del trasferimento dei servizi di cui al precedente articolo 1, nei ruoli organici del personale addetto ai servizi di meteorologia e geofisica, di cui alla tabella H annessa al Regio decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327:

a) sono soppressi un posto di geofisico capo (grado VII), un posto di geofisico (grado IX) e 3 posti di custode;

b) sono resi transitori un posto di geofisico (grado IX) ed un posto di custode, i quali resteranno rispettivamente soppressi con la prima vacanza che in ciascuno dei due ruoli si verificherà dopo l'entrata in vigore della presente legge.

È fatta salva l'osservanza del disposto dell'articolo 108 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, relativamente al ruolo dei geofisici.

(Approvato).

**Art. 4.**

Il Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica assumerà il nome di « Regio ufficio centrale di meteorologia e climatologia ».

(Approvato).

**Art. 5.**

In dipendenza delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della presente legge, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, a decorrere dall'esercizio finanziario 1938-XVI-1939-XVII e per gli esercizi successivi, la somma di lire novantamila, a titolo di contributo a favore del Consiglio nazionale delle ricerche.

Peraltro, nella prima applicazione della presente legge e fino a quando non si sarà verificata la soppressione di posti di cui alla lettera b) del precedente articolo 3, il contributo suddetto sarà limitato all'ammontare del trattamento complessivo - per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia, determinato sulla base

dell'importo medio di tali emolumenti — inerente ai posti di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo 3, e sarà aumentato in corrispondenza alla eliminazione dei posti indicati alla lettera *b*) fino a raggiungere l'anzidetta cifra di lire 90.000 annue.

La somma che, in esecuzione delle disposizioni del comma precedenti, sarà annualmente iscritta nello stato di previsione del Ministero delle finanze, sarà portata in diminuzione dello stanziamento del capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(Approvato).

#### Art. 6.

Con convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'agricoltura e foreste, il Provveditorato generale dello Stato e il Consiglio nazionale delle ricerche e che dovrà essere approvata con decreto Reale, su proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro delle finanze, saranno stabilite le modalità per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1201, riguardante l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze Armate dello Stato » (N. 2660). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1201, riguardante l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze Armate dello Stato ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, segretario:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1201, riguardante l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze Armate dello Stato, con le seguenti modificazioni:

Al 1° comma dell'articolo 1, dopo le parole: i sottufficiali in servizio continuativo, sono aggiunte le seguenti: raffermati ed in corso di ferma.

Allo stesso articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

Per quelli tra i sottufficiali e militari di truppa della Regia Guardia di finanza addetti ad alcuni

speciali servizi tecnici che saranno indicati con successivo provvedimento non è richiesto il cenno limite di età di anni 28; per i rimanenti sottufficiali e militari di truppa della Regia Guardia di finanza, invece, in aggiunta al predetto limite minimo di età è richiesta la condizione di raffermato.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 7 giugno 1938 - Anno XVI, n. 1201, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 182 dell'11 agosto 1938-XVI.

#### VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ridurre i vincoli attualmente esistenti per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dello Stato;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per contrarre matrimonio:

i sottufficiali in servizio continuativo e i militari di truppa in servizio del Regio esercito (compresi quelli dell'arma dei Reali carabinieri), i sottufficiali e militari di truppa in servizio della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza debbono ottenere autorizzazione dal Ministro competente o dalle autorità militari da lui delegate;

i militari del corpo Reale equipaggi marittimi e i sottufficiali della Regia marina in servizio debbono avere il permesso del Comando superiore del corpo Reale equipaggi marittimi. L'autorizzazione o il permesso predetti possono, però, essere concessi ai militari di leva soltanto in casi di eccezionale gravità.

I sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza non possono tuttavia contrarre matrimonio prima del raggiungimento del limite di età di anni ventotto.

Art. 2. — Sono abrogate tutte le altre norme limitatrici finora in vigore, in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dello Stato.

Con appositi provvedimenti legislativi saranno stabilite le modalità e i termini per la concessione dell'autorizzazione per contrarre matrimonio.

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubbli-

cazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Duce, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1556, contenente norme modificative ed aggiuntive alle vigenti disposizioni sulla pignorabilità, la sequestrabilità e la cessione degli stipendi e salari dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni » (N. 2661). — (Approvato dalla Camera\* dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1556, contenente norme modificative ed aggiuntive alle vigenti disposizioni sulla pignorabilità, la sequestrabilità e la cessione degli stipendi e salari dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1556, contenente norme modificative ed aggiuntive alle vigenti disposizioni sulla pignorabilità, la sequestrabilità e la cessione degli stipendi e salari dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1 è sostituito il seguente:*

L'articolo 1 della legge 30 giugno 1908, n. 335, è modificato come appresso:

Salvo le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, non possono essere ceduti, nè pignorati, nè se-

questrati gli stipendi, le paghe, le mercedi, i salari, gli assegni e le indennità, i sussidi, le gratificazioni, le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le Provincie, i Comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dello Stato o dell'amministrazione pubblica locale, e le aziende di pubblici servizi di trasporto corrispondono ai loro funzionari, impiegati, salariati, pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essa dipendenti.

*Nell'articolo 4, primo comma, alle parole: diritto ad un assegno di quiescenza o di invalidità o ad un qualsiasi trattamento assicurativo, sono sostituite le seguenti: diritto a conseguire un assegno di quiescenza o di invalidità o un qualsiasi trattamento assicurativo.*

*All'articolo 13 è sostituito il seguente: Nelle condizioni indicate all'articolo seguente, gli impiegati e salariati delle amministrazioni, di cui al precedente articolo 1, diverse dalle amministrazioni dello Stato possono fare cessione di una quota dello stipendio o mercede, in misura non superiore al quinto dell'ammontare netto di tale emolumento e per il periodo di cinque o di dieci anni.*

*Nell'articolo 14, primo comma, alle parole: avere diritto ad un assegno di quiescenza o di invalidità o ad un trattamento assicurativo, sono sostituite le seguenti: avere diritto a conseguire un assegno di quiescenza o di invalidità o un trattamento assicurativo.*

*Nell'articolo 15, alle parole: gli impiegati e salariati degli enti indicati al precedente articolo 13, sono sostituite le seguenti: gli impiegati e salariati delle amministrazioni di cui al precedente articolo 1, diverse dalle amministrazioni dello Stato.*

*Nell'articolo 17, primo comma, alle parole: l'Ente od Istituto, sono sostituite le seguenti: l'ente od azienda.*

*Nello stesso articolo 17, secondo comma, alle parole: per gli impiegati e salariati degli Enti di cui al precedente articolo 13, sono sostituite le seguenti: per gli impiegati e salariati nelle Amministrazioni, di cui al precedente articolo 1, diverse dalle amministrazioni dello Stato, ed alle parole e del penultimo è sostituita la dizione: e dal penultimo.*

*All'articolo 19 è sostituito il seguente:*

Fino a quando sarà emanato il Testo Unico di cui all'articolo 21, continua a partecipare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato il personale di altre amministrazioni che attualmente vi è ammesso.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 15 settembre 1938 — Anno XVI, n. 1556, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 dell'11 ottobre 1938-XVI.*

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 luglio 1910, n. 444, concernente la cedibilità delle mercedi da parte degli operai dipendenti dallo Stato;

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1362;

Visto il decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863;

Visto il decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 864;

Visto il Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2272, convertito nella legge 15 ottobre 1923, n. 2293;

Visto il Regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, convertito nella legge 16 giugno 1937, n. 985.

Vista la legge 28 dicembre 1922, n. 1682;

Visto il Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 96;

Visto il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 311;

Visto il Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1347;

Visto il Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 165, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473

Visto il Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto il Regio decreto-legge 1<sup>o</sup> luglio 1926, n. 1199, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 445;

Visto il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 402;

Visto il Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 254, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 635;

Visto il Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1211, convertito nella legge 1<sup>o</sup> aprile 1935, n. 538;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare talune norme ed aggiungerne altre, in relazione alla pignorabilità e sequestrabilità ed alle cessioni degli stipendi e delle mercedi dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno,

e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le disposizioni del titolo I della legge 30 giugno 1908, n. 335, sono applicabili anche agli impiegati ed ai salariati del Governatorato di Roma, delle Aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati, della Gioventù italiana del Littorio, dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, dell'Opera nazionale per i combattenti, dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, degli Istituti autonomi per le case popolari e del Consorzio nazionale fra gli Istituti medesimi riconosciuti o costituiti a norma della legge 6 giugno 1935, n. 1129, e del Regio decreto 2 luglio 1936, n. 1413, e inoltre delle Associazioni sindacali legalmente riconosciute a norma della legge 3 aprile 1926, n. 563, non che dei relativi istituti collaterali di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge stessa, che sieno anche essi legalmente riconosciuti.

Art. 2. — Sono abrogati gli articoli 10, 12 e 13 della legge 30 giugno 1908, n. 335, 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, 3 e 4 del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, il Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2272, e gli articoli 4 e 5 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682.

Art. 3. — Tutti gli impiegati, insegnanti, ufficiali indicati dall'articolo 2, del Regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, rilasciano ogni mese, a favore del Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e agli operai dello Stato, un contributo di centesimi dieci per ogni cento lire dello stipendio lordo mensile.

Tutti gli operai di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444, rilasciano ogni mese, sulla loro mercede, in favore di detto Fondo, il contributo di centesimi 50.

I suddetti contributi non sono rimborsabili in nessun caso, eccettuato quello di errata liquidazione.

L'azione per il rimborso dei contributi rilasciati indebitamente per errata liquidazione si prescrive trascorsi due anni a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui fu eseguita la ritenuta sullo stipendio o la mercede. Tale restituzione avviene senza interessi.

Art. 4. — Per la facoltà di cessione di quote di stipendio o mercede quinquennali o decennali di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682, modificato dall'articolo 3, del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1347, ed all'articolo 2 della medesima legge del 1922 vale

anche la stabilità d'impiego o di rapporto di lavoro limitata nel tempo per assunzione o conferma in servizio con contratto a termine, sempre però che l'impiegato od operaio abbia pure diritto ad un assegno di quiescenza o di invalidità o ad un qualsiasi trattamento assicurativo. Ma in tal caso la cessione non potrà eccedere il periodo di tempo che al momento dell'operazione deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso.

Il debito per detta cessione, che risulti non pagato alla cessazione dal servizio dell'impiegato o operaio contrattista, si riversa nei modi come all'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, sull'assegno di quiescenza o di invalidità o sul trattamento assicurativo, non che sull'indennità di licenziamento o con qualsiasi altro titolo, cui l'impiegato od operaio abbia diritto per effetto del contratto di impiego o di lavoro.

Art. 5. — Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente può estinguerla mediante il versamento integrale del suo residuo debito.

Sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o di mercede non ancora scaduta, l'Istituto cessionario dovrà concedere lo sconto di interessi pel tempo di cui viene anticipato il rispettivo pagamento, calcolandolo allo stesso saggio al quale fu originariamente accordato il mutuo.

Art. 6. — Trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, può esserne stipulata una nuova con lo stesso o con altro Istituto, nei limiti di somma e di durata consentiti dagli articoli 2 e 3 primo comma del Regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, 8 del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 864, 1 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682, modificato con l'articolo 3 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1347, e dagli articoli 2 e 3, della medesima legge del 1922, a condizione che il ricavo della nuova cessione sia destinato, fino a concorrente quantità, alla estinzione completa della cessione in corso.

In questo caso al cessionario è dovuta la restituzione della somma capitale rimasta da pagare, più la corresponsione degli interessi pattuiti e maturati fino al giorno in cui si esegue la restituzione; e ciò non ostante qualunque patto in contrario.

Art. 7. — Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o di mercede ceduta, che per qualsiasi motivo non sia stata rilasciata dal debitore alla data della scadenza, è produttiva di interesse a favore dell'Ente cessionario, allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo e pel tempo dalla data della scadenza al giorno del rilascio.

Quando l'Ente cessionario sia uno degli Istituti di cui all'articolo 1 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1347, e il mancato rilascio di quote o parti di quote di stipendio o mercede cedute sia

stato determinato da una delle cause per le quali interviene il riscatto della cessione da parte del Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato, sull'importo del riscatto dovuto all'ente cessionario, detto Fondo di garanzia corrisponde altresì l'interesse al saggio come al comma precedente, a decorrere dal giorno successivo alla data in cui si è verificato il fatto impeditivo, sempre che l'Istituto cessionario faccia pervenire la denuncia del mancato pagamento, alla Amministrazione del Fondo, entro novanta giorni da quella data; altrimenti l'interesse viene corrisposto con decorrenza dal giorno successivo a quello del ricevimento di detta denuncia.

Il Fondo di garanzia, nel rivalersi, verso il cedente, delle somme pagate in di lui vece, liquida altresì a suo favore, sulle somme stesse, gli interessi al saggio originario del contratto di mutuo fino alla scadenza del contratto stesso, ed al saggio legale civile, dopo tale scadenza.

Art. 8. — Per i segretari comunali i contribuiti, di cui all'articolo 3 del presente decreto, sono dovuti nella misura di centesimi dodici per ogni cento lire dello stipendio lordo quale si indica nel seguente comma e sono liquidati annualmente a carico dei Comuni che ne versano l'importo, con diritto di rivalsa verso i rispettivi segretari.

Per ciascun Comune è base della liquidazione del contributo, lo stipendio iniziale del grado di segretario previsto per il Comune stesso in rapporto al numero degli abitanti, dalla tabella A annessa al Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato col Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Per ogni posto di segretario comunale, il contributo viene sempre liquidato per l'intero anno, prescindendosi anche dalle generalità del titolare, come pure dal caso che il titolare sia in aspettativa o in disponibilità o comunque senza stipendio o con stipendio ridotto, non che dal caso che il posto sia vacante, non che pure dal caso che più Comuni, uniti o non in consorzio, si valgano dell'opera di un medesimo segretario comunale.

Il contributo o parte del contributo eventualmente corrispondente a stipendio o parte di stipendio non corrisposto, per vacanza del posto o per disponibilità o per aspettativa o per qualsiasi altro motivo, resta a carico del Comune.

Art. 9. — Per la riscossione dei contributi di cui al precedente articolo 8, il Ministero delle finanze, Ufficio del credito agli impiegati ed agli operai dello Stato, emette per ogni anno solare, entro l'aprile dell'anno medesimo, un ruolo generale collettivo a carico dei Comuni di ogni Provincia, che, reso esecutivo dal prefetto della Provincia stessa, viene trasmesso all'Ufficio provinciale del tesoro per il passaggio in riscossione presso la Sezione di Regia tesoreria provinciale.

Contemporaneamente viene trasmesso a ciascun Comune, un estratto del ruolo, con l'indicazione dell'importo del contributo a suo carico. Il Comune

deve versare tale importo in una volta, nel mese di giugno.

Per contributi omessi nei ruoli generali possono essere emessi, in ogni tempo, ruoli suppletivi il di cui importo deve essere versato dai Comuni debitori, entro il mese successivo a quello in cui fu emesso il ruolo e notificato l'estratto.

Art. 10. — Quando il segretario comunale fa cessione di una quota dello stipendio, sia a favore di Istituti di cui all'articolo 1 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1347, sia a favore del Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e agli operai dello Stato, il Ministero delle finanze, Ufficio del credito agli impiegati e agli operai dello Stato, ne fa comunicazione al Comune dal quale il segretario dipende a mezzo lettera raccomandata e questa vale come intimazione ed obbliga il Comune quale debitore ceduto a norma dell'articolo 1539 del Codice civile.

Art. 11. — Il Comune ha l'obbligo di trattenerne mensilmente, al segretario comunale, la quota di stipendio ceduta e versarla all'Ente cessionario nei primi cinque giorni del mese successivo a quello cui la quota si riferisce.

In caso di ritardo in tale versamento, l'Ente cessionario può esperire azione verso il Comune e, quando il ritardo sia causato da mancato pagamento dello stipendio su cui la quota deve essere trattenuta, l'Ente cessionario può chiedere al prefetto i provvedimenti di cui agli articoli 242 e 243 del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato col Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Subordinatamente a detta azione contro il Comune, od anche prima se consti che il ritardato versamento sia dovuto ad omissione dei provvedimenti necessari alla esecuzione della cessione, l'Ente cessionario può esperire azione contro il segretario comunale e il podestà personalmente e solidalmente responsabili.

Se l'Ente cessionario è il Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e agli operai dello Stato, il Ministero delle finanze - Ufficio del credito agli impiegati e salariati dello Stato - oltre ed anche prima che nei modi di cui al presente articolo, può perseguire i crediti di detto Fondo con le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 12. — Se il Comune non esegue il pagamento delle somme dovute al Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e agli operai dello Stato, nei termini di cui ai precedenti articoli 9 e 11, l'esattore delle imposte dirette, dietro ordine della Intendenza di finanza deve ritenere l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale, o, quando questa non sia disponibile per deleghe ed impegni legali preesistenti e prevalenti, nel versamento della prima rata degli altri proventi comunali, la di cui riscossione sia affidata all'esattore; deve quindi versare le somme ritenute, in favore di detto Fondo di garanzia creditore.

La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore delle imposte dirette dal predetto obbligo. In tal caso esso deve anticipare le somme necessarie e ne percepisce, a carico del Comune, l'interesse in misura uguale al tasso ufficiale di sconto.

Se l'esattore non esegue l'ordine di ritenuta o ritarda il versamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia di riscossione delle imposte dirette e si può procedere contro di lui a termini di legge.

Le indennità di mora a carico dell'esattore vanno a beneficio del suddetto Fondo creditore.

Se l'esattoria delle imposte dirette è sprovvista di titolare, oppure l'esattore non abbia in riscossione rendite o proventi del Comune liberi da vincoli e in misura sufficiente, l'Intendenza di finanza dispone che sulle somme dovute dal Comune sia liquidato l'interesse di mora al saggio legale dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

Art. 13. — Nelle condizioni di cui all'articolo seguente, possono fare cessione di una quota dello stipendio o mercede, in misura non superiore al quinto dell'ammontare netto di tale emolumento e per il periodo di cinque o dieci anni, gli impiegati e salariati del Governatorato di Roma, dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle Aziende autonome per servizi pubblici municipalizzati, della Gioventù italiana del Littorio, dell'Opera Nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, dell'Opera nazionale per i combattenti, dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, dei Consigli provinciali delle corporazioni, dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, delle Casse di risparmio, dei Monti di pegni, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, delle Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi, dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, degli Istituti autonomi per le case popolari e del Consorzio nazionale fra gli istituti medesimi riconosciuti o costituiti a norma della legge 6 giugno 1935, n. 1129, e del Regio decreto 2 luglio 1936, n. 1413, e inoltre delle Associazioni sindacali legalmente riconosciute a norma della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè dei relativi Istituti collaterali di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge stessa che sieno anche essi legalmente riconosciuti.

Art. 14. — Per la facoltà di cessione di cui al precedente articolo gli impiegati e salariati debbono avere stabilità di impiego, essere provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed avere diritto ad un assegno di quiescenza o di invalidità o ad un trattamento assicurativo.

Vale per detta facoltà di cessione, anche la stabilità d'impiego limitata nel tempo per assunzione o conferma in servizio con contratto a termine. Ma in tal caso la cessione non può eccedere il periodo

di tempo che al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso.

Art. 15. — Gli impiegati e salariati degli Enti indicati al precedente articolo 13, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, relativo al contratto d'impiego privato, od anche in base a contratti collettivi di lavoro regolarmente stipulati, depositati e pubblicati ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130, e del Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251, possono fare cessione non superiore al quinto dell'ammontare netto dello stipendio o mercede e per il periodo di cinque o di dieci anni, quando sieno addetti a servizi di carattere permanente, sieno provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e nel caso di cessione decennale almeno dieci anni di servizio utile per la indennità prevista dal penultimo comma dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, relativo al contratto d'impiego privato oppure da contratti di lavoro.

Art. 16. — La cessione di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15 non può aver luogo che a favore di Istituti indicati all'articolo 1 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1347.

Le disposizioni dei precedenti articoli 13 a 15 sono estese ai ferrovieri, i quali non godano di un salario od assegno fisso e continuativo anche se dipendenti dello Stato, ed agli operai dello Stato che si trovino nelle stesse condizioni, purchè la cessione sia fatta a Società mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella loro categoria.

Art. 17. — Alle cessioni considerate nei precedenti articoli 13 a 16 sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 secondo comma, 6, 7 primo e terzo comma, della legge 30 giugno 1908, n. 335, 5 e 6 del presente decreto, sostituendosi però all'Amministrazione dello Stato, l'Ente od Istituto alla di cui dipendenza l'impiegato o salariato cedente presta servizio.

Per gli impiegati e salariati degli Enti di cui al precedente articolo 13 assunti in servizio con le norme del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, relativo al contratto d'impiego privato, oppure in base a contratti collettivi di lavoro od anche in base a contratti individuali, nel caso di cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendi o salari estenderà i suoi effetti anche sugli eventuali assegni di quiescenza o di invalidità o trattamenti assicurativi, nonchè sulle indennità previste dal terz'ultimo e dal penultimo comma dell'articolo 10 di detto decreto-legge del 13 novembre 1924, o che vengano liquidate in base ai contratti di lavoro.

Art. 18. — Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 31 del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 864, prende il nome di « Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ».

L'Ufficio presso il Ministero delle finanze, che ha la gestione di detto Fondo, prende il nome di « Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato ».

Gli atti diretti a colpire stipendi, pensioni od altri assegni equivalenti, di impiegati e salariati dello Stato, debbono essere notificati giudizialmente all'ispettore generale preposto al detto Ufficio.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 19. — Per gli impiegati e salariati di cui al precedente articolo 1, le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i pignoramenti, i sequestri e le cessioni costituite legalmente fino al decimo quinto giorno dopo la pubblicazione del decreto stesso.

Può però estinguersi l'obbligazione per la quale fu stipulata la cessione prima di detto termine mediante la restituzione della somma capitale ancora dovuta al cessionario, e la corresponsione degli interessi pattuiti e maturati fino al giorno in cui si esegue la restituzione; e ciò non ostante qualunque patto in contrario.

Art. 20. — Gli impiegati ed operai dello Stato che al decimo quinto giorno dopo la pubblicazione del presente decreto hanno raggiunto i 65 anni di età se impiegati, i 60 anni se operai uomini o 55 anni se operai donne, hanno il diritto esteso anche ai loro eredi di ottenere all'atto della cessazione dal servizio, il rimborso dei contributi rilasciati a favore del Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato in precedenza a norma degli articoli 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, del Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2272, e dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682, e successivamente a norma dell'articolo 3 del presente decreto, sempre che durante la loro carriera, non abbiano contratto alcuna cessione ai sensi di dette leggi del 1908 e del 1910 e delle ulteriori disposizioni modificative od aggiuntive.

Tale restituzione avviene senza interessi.

L'azione per detto rimborso si prescrive trascorsi due anni a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio.

Art. 21. — Il Governo del Re Imperatore è autorizzato a raccogliere in Testo Unico tutte le disposizioni legge concernenti la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, delle mercedi e delle pensioni e a cessione e la delegazione a riscossione degli stipendi e delle mercedi dei dipendenti dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche; e ciò con facoltà di inserirvi disposizioni nuove, ove queste sieno necessarie a coordinare le disposizioni vigenti.

Il Governo del Re Imperatore provvederà alla compilazione e pubblicazione del regolamento per l'esecuzione di detto Testo Unico.

I due provvedimenti saranno emanati ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Capo del Governo ed il Ministro per le finanze sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THAON DI REVEL  
SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1177, recante disposizioni integrative della disciplina della produ-

**zione e della vendita dei formaggi» (N. 2662).**

— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1177, recante disposizioni integrative della disciplina della produzione e della vendita dei formaggi ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1177, recante disposizioni integrative della disciplina della produzione e della vendita dei formaggi, con le seguenti modificazioni:

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente nuovo articolo che prende il n. 7:*

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni e sentita la Corporazione della zootecnia e della pesca, saranno stabilite le caratteristiche dei vari formaggi molli e di quelli di pecora e di bufala.

*L'articolo 7 prende il n. 8.*

*Le tabelle A e B, allegate al decreto, sono sostituite dalle seguenti:*

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 dell'8 agosto 1938-XVI.*

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il voto espresso dalla Corporazione della zootecnia e della pesca nella sessione del gennaio 1935-XIII, relativo alla fissazione dei minimi di grasso dei principali formaggi;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare la vigente disciplina della produzione e della vendita dei formaggi, prescrivendo il contenuto minimo di materia grassa per i formaggi prodotti per la vendita o messi in commercio nel Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A partire dal decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto è vietato produrre, a scopo di vendita, formaggi il cui contenuto in materia grassa, riferito alla sostanza secca, sia inferiore ai minimi indicati, rispettivamente, nella tabella A, annessa al presente decreto e vista e sottoscritta, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni.

Dalla stessa decorrenza è vietato, salvo il disposto dell'articolo 2, detenere per la vendita, vendere o mettere comunque in commercio, formaggi, sia prodotti nel Regno sia importati, aventi contenuto in materia grassa inferiore ai minimi di cui sopra.

Art. 2. — Fino alla scadenza dei termini di tempo rispettivamente indicati nella tabella B, annessa al presente decreto e vista e sottoscritta, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, e decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto, sono consentite la vendita, la detenzione per la vendita e la messa in commercio dei formaggi aventi contenuto in materia grassa inferiore ai minimi indicati nella tabella A, che il venditore o detentore per la vendita compri essere stati fabbricati o introdotti nel Regno anteriormente all'entrata in vigore dei divieti di cui all'articolo 1.

Chiunque, alla data di entrata in vigore dei divieti di cui all'articolo 1, detenga per la vendita formaggi aventi contenuto in materia grassa inferiore ai minimi indicati nella tabella A e per la cui vendita o detenzione per la vendita o messa in commercio sia consentito, ai sensi del precedente comma, un termine di tempo superiore a mesi sei, deve denunciare al Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio, entro i cinque giorni successivi alla predetta data, le quantità di tali formaggi detenute alla data stessa, con l'indicazione del rispettivo contenuto in materia grassa e dello stabilimento o magazzino di deposito o negozio di vendita.

Con Regio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, potrà essere fatto obbligo, a coloro che sono tenuti a presentare la denuncia di cui al precedente comma, di tenere, secondo norme da stabilire nello stesso decreto, un registro di carico e scarico delle quantità di formaggi introdotte nei rispettivi stabilimenti, magazzini e locali di vendita e di quelle uscite.

Si presumono fabbricati o introdotti nel Regno posteriormente all'entrata in vigore dei divieti di cui all'articolo 1 i quantitativi di formaggi per i quali il venditore o detentore per la vendita non abbia presentato entro il prescritto termine la denuncia di cui al secondo comma e quelli dei quali non abbia fatto regolare iscrizione nel registro di carico e scarico, ove questo sia prescritto. Contro tale presunzione è escluso qualsiasi mezzo di prova.

Art. 3. — Chiunque produce a scopo di vendita, detiene per la vendita, vende o mette comunque in commercio formaggi, contro i divieti di cui all'articolo 1 del presente decreto, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire duecento per ogni quintale o frazione di quintale di formaggio prodotto o venduto o posto in vendita.

In nessun caso l'ammenda potrà essere inferiore a lire cento.

Art. 4. — I formaggi, dei quali sia ordinata la confisca a seguito di infrazioni alle norme del presente decreto, vengono posti a disposizione del Prefetto, che li destina ad istituti od opere di beneficenza.

Art. 5. — Per la vigilanza relativa all'applicazione delle disposizioni del presente decreto si applicano le disposizioni del Capo VIII del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

Art. 6. — La disposizione dell'articolo 33 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, rimane in vigore esclusivamente nei riguardi dei formaggi aventi contenuto in materia grassa inferiore ai minimi indicati nella tabella A e fino alla scadenza dei termini di tempo, rispettivamente indicati nella tabella B.

Art. 7. — Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in Testo Unico le disposizioni del presente decreto con quelle contenute nel Regio decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e nei provvedimenti successivamente emanati ad integrazione del decreto-legge stesso o riguardanti materie in esso disciplinate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1938 — Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI —  
THAON DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

## TABELLA A

FORMAGGI	Contenuto minimo in materia grassa, riferito alla sostanza secca, rispettivamente pre- scritto
Formaggi molli da tavola (Robiola, Robiolina, Crescenza, Stracchino di Milano, Quartirolo, Taleggio, Panerone, Belpaese ed altri formaggi analoghi) (a) . . . . .	50 %
Gorgonzola bianco e verde. . . . .	48 %
Formaggi a pasta filata di latte di vacca (Mozzarella, Scamorza, Provatura, Provola, Provolone, Caciocavallo ed altri formaggi analoghi). . . . .	44 %
Fontina . . . . .	45 %
Asiago e Montasio . . . . .	30 %
Formaggi di tipo svizzero (Emmental, Groviera, Friburgo)	45 %
Formaggi di tipo svizzero (Sbrinz). . . . .	43 %
Grana parmigiano - reggiano . . . . .	32 %
Grana lodigiano . . . . .	25 %
Grana emiliano . . . . .	32 %
Grana lombardo . . . . .	27 %
Grana veneto . . . . .	25 %
Formaggi di tipo olandese. . . . .	40 %
Altri formaggi duri (Morlacco, Uso turco, ecc.) (b) . . . .	27 %
Altri formaggi molli o teneri . . . . .	45 %
Formaggi fusi recanti indicazioni atte a farli ritenere provenienti da formaggi di tipo svizzero. . . . .	42 %
Altri formaggi fusi . . . . .	35 %
Formaggi di latte di bufala . . . . .	45 %
Formaggi di latte di pecora (pecorino tipo romano) . . .	36 %
Formaggi di latte di pecora (Canestrato siciliano, Canestrato pugliese, Fiore sardo). . . . .	40 %
Formaggi di latte di pecora (Altri formaggi duri: uso fiore, uso canestrati, Moliterno, Crotonese, ecc.) . . . . .	30 %

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

ROSSONI.

*Il Ministro per le corporazioni*

LANTINI.

(a) È ammesso un contenuto minimo di materia grassa del 48 % per la produzione estiva (aprile-agosto).

(b) Nelle zone montane, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro delle corporazioni, è consentita la produzione, a scopo di vendita, per il consumo strettamente locale, di formaggi duri con un contenuto di materia grassa non inferiore al 18 %. Con lo stesso decreto saranno stabilite le caratteristiche di tali formaggi e le altre modalità atte a limitarne il consumo nei riguardi delle popolazioni delle zone montane dove tali formaggi si producono o tradizionalmente si consumano.

## TABELLA B

FORMAGGI	Termini di tempo nei quali è consentita la vendita dei quantitativi, prodotti o importati anteriormente, aventi contenuto in materia grassa inferiore ai minimi prescritti
Mozzarelle . . . . .	1 mese
Scamorze. . . . .	3 mesi
Robiole . . . . .	3 »
Robioline. . . . .	3 »
Crescenza, Stracchino di Milano, Quartirolo . . . . .	3 »
Belpaese e tipi simili . . . . .	3 »
Taleggio . . . . .	3 »
Provatura . . . . .	4 »
Provola . . . . .	6 »
Panerone. . . . .	6 »
Formaggi di tipo olandese. . . . .	6 »
Gorgonzola bianco e verde. . . . .	8 »
Fontina . . . . .	1 anno
Emmental e Groviera. . . . .	1 »
Siciliano . . . . .	1 »
Canestrato . . . . .	1 »
Asiago. . . . .	2 anni
Montasio. . . . .	2 »
Pecorino . . . . .	2 »
Provolone . . . . .	2 »
Caciocavallo . . . . .	2 »
Grana . . . . .	2 »
Sbrinz e Friburgo. . . . .	2 »
Formaggi fusi e altri formaggi non nominati . . . . .	1 anno

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*

ROSSONI.

*Il Ministro per le corporazioni*

LANTINI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1816, con il quale sono state approvate le varianti al piano regolatore della città di Modena e sono state estese alle varianti stesse, in quanto applicabili, le disposizioni del piano originario di cui alla legge 4 giugno 1934-XII, n. 1034 » (N. 2665).  
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI,

n. 1816, con il quale sono state approvate le varianti al piano regolatore della città di Modena e sono state estese alle varianti stesse, in quanto applicabili, le disposizioni del piano originario di cui alla legge 4 giugno 1934-XII, n. 1034 ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1816, con il quale sono state approvate le varianti al piano regolatore della città di Modena e sono state estese alle varianti stesse, in quanto applicabili, le disposizioni del piano originario di cui alla legge 4 giugno 1934-XII, n. 1034.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1938

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1826, concernente la istituzione di un Fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali » (N. 2667). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1826, concernente la istituzione di un Fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1826, concernente la istituzione di un Fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1700, che detta norme di attuazione del piano di risanamento del Rione Fuorigrotta di Napoli » (N. 2670). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1700, che detta norme di attuazione del piano di risanamento del Rione Fuorigrotta di Napoli ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1700, che detta norme di attuazione del piano di risanamento del Rione Fuorigrotta di Napoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1809, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione » (N. 2676). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1809, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1809, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1808, che abroga la legge 7 giugno 1937, n. 1020, concernente agevolzze doganali a favore di determinati stabilimenti industriali » (N. 2677). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1808 che abroga la legge 7 giugno 1937, n. 1020, concernente agevolzze doganali a favore di determinati stabilimenti industriali ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1808, che abroga la legge 7 giugno 1937-XV, n. 1020, concernente agevolzze doganali a favore di determinati stabilimenti industriali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1938

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
**« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1821, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati rispettivamente in Parigi ed in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 26 luglio ed il 20 agosto 1938 » (N. 2678).** — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1821, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati rispettivamente in Parigi ed in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 26 luglio ed il 20 agosto 1938 ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1821, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati rispettivamente in Parigi ed in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 26 luglio ed il 20 agosto 1938.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Norme per il riordinamento della Discoteca di Stato » (N. 2688).** — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il riordinamento della Discoteca di Stato ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, segretario, legge lo stampato N. 2688.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GIANNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GIANNINI. Onorevoli Camerati, la protezione del disco si è avviata internazionalmente e nazionalmente sotto la disciplina della musica meccanica. È solo dopo l'incisione elettrica ed i mirabili e rapidi sviluppi che ha avuto la tecnica del disco, ed anche per la produzione qualitativa del disco stesso, che oggi lo vediamo, in tutta la sua pienezza, come un mirabile mezzo di educazione, ed anche come un mirabile mezzo di conservazione di alcune espressioni di vita, che in altri tempi erano destinate a sparire senza traccia. Questo può spiegare lo sviluppo della legislazione italiana, la

quale è oramai all'avanguardia di quella degli altri Paesi con una completa disciplina della protezione del disco, sotto l'aspetto letterario ed industriale.

È evidente che, avendo assunto il carattere di una vera opera d'arte ed avendo anche assunto la forma di una documentazione storica di primo ordine, il disco doveva entrare a far parte, come i libri, delle raccolte di Stato. Il disegno di legge che il Senato è chiamato ad approvare migliora notevolmente l'organizzazione e la disciplina della Discoteca di Stato. Per mio conto, quindi, non posso che salutarlo col più vivo compiacimento. Devo però osservare che esso va un po' al di là del titolo, perchè in questo si parla solamente di riordinamento della Discoteca di Stato, mentre invece, come avviene spesso, vi è un importantissimo articolo finale, il quale disciplina — uso le stesse parole della legge — la censura discografica. Dice questo articolo: « Tutti i nuovi testi originali da incidere su dischi debbono essere preventivamente approvati. Pertanto ogni editore fonografico e fonomeccanico italiano o straniero, che eserciti tale attività nel Regno, rimetterà al Prefetto nella cui circoscrizione risiede il testo che vuole incidere, in duplice copia, una delle quali gli verrà restituita munita del nulla osta per l'incisione. I Prefetti daranno immediata notizia dei nulla osta concessi al Ministero della cultura popolare. Contro i provvedimenti del Prefetto è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni, al Ministro della cultura popolare che decide in via definitiva, sentito quello dell'interno ».

Che la censura del disco fosse divenuta necessaria, è apparso evidente dopo un recente incidente, che probabilmente è a conoscenza di alcuni colleghi. Era stata incisa una canzonetta popolare la quale, a un certo momento, dava il segnale: « S. O. S. ». La conseguenza fu che, essendo stato girato il disco a bordo di un transatlantico, il segnale è stato raccolto come invito a soccorso e sono accorse delle navi per il salvataggio. Questo è un incidente caratteristico. Ma evidentemente la necessità della censura va al di là di questo inconveniente, e mira anche ad evitare quelle illecite incisioni, del disco che possono riuscire nocive sia a persone per loro privati interessi, sia, sopra tutto, alla vita politica dello Stato.

Secondo la tecnica di costruzione del disco, l'articolo non è sufficiente per raggiungere gli scopi che la legge si propone. È su questo punto unicamente che desideravo richiamare l'attenzione del Ministro della cultura popolare. Il disco nella sua produzione originale, cioè quel che si chiama « l'originale », è una riproduzione in oro dell'incisione su cera. Il disco in oro serve poi per fare le matrici; le matrici servono per fare le edizioni dei dischi. Le grandi case, dopo aver confezionato l'originale in oro, producono le matrici, e, per evitare trasmissioni del materiale già prodotto non solo per la sua facile deperibilità, ma anche agli effetti doganali, inviano le matrici nei singoli Stati, dove poi sono eseguite le edizioni.

Caso pratico: la « Voce del Padrone » fa l'originale di un disco in Italia. L'originale in oro è fatto in Italia, le matrici sono fatte in Italia o in altri Stati, ma le edizioni dei dischi sono eseguite nei singoli Paesi in cui si intende sfruttare il disco agli effetti commerciali. Secondo questo articolo la censura si esercita sull'originale. È però da tener presente che noi non siamo grandi produttori di dischi, ma alla produzione concorriamo con gli artisti esecutori e con la musica dei nostri musicisti. L'industria italiana poi è andata piuttosto declinando, invece di svilupparsi; quindi o noi produciamo originali per altri Paesi (è il caso, per esempio, di una Ditta estera che vuole sfruttare una grande voce italiana), ovvero riproduciamo in Italia l'edizione originale prodotta all'estero, e questo è il caso più frequente. La censura, eseguita nelle condizioni previste nell'articolo 12, non può essere sufficiente, perchè serve piuttosto per talune forme abusive che possono verificarsi, come per esempio per colui che incide su disco un discorso che non conviene riprodurre, ovvero che vuole compromettere una persona.

Devo far presente che un'altra difficoltà di ordine tecnico deriva dal fatto che, essendo la norma troppo assoluta, male si presta per quelle incisioni di dischi, abbastanza frequenti e facilmente eseguibili, fatte usufruendo della trasmissione radiofonica che, specialmente se eseguita dai grandi teatri, è quella che meglio si presta per la incisione fonografica. In questi casi non so come possa esperirsi la procedura prevista dall'articolo 12.

L'articolo non può raggiungere quindi tutti gli effetti che la legge si propone, e mi permetto perciò di richiamare su di esso l'attenzione del Ministro per la cultura popolare, affinchè in una prossima occasione sia migliorato, con un ritocco legislativo dell'articolo 12, in modo che risponda meglio ai fini che la legge, giustamente, intende conseguire.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto. Dichiaro aperta la votazione.

#### Chiusura di votazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi.

Baccelli, Bacci, Barcellona, Bazan, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Bongiovanni, Burzagli.

Carletti, Casanuova, Casoli, Caviglia, Celesia, Cian, Cicconetti, Ciruolo, Cogliolo, Concini, Conz, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, Dallolio, D'Ancora, De Capitani d'Arzago, De Cillis, De Marinis, De Martino Giacomo, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Facchinetti, Faina, Felici, Fracassi, Frascchetti, Gatti Girolamo, Gatti Salvatore, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gigante, Giordano, Giuliano, Giuria, Giusti del Giardino, Guacero, Gualtieri, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lago, Leicht, Libertini Gesualdo, Lissia.

Mambretti, Marozzi, Marracino, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Mormino.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Peglion, Perris, Petrone, Porro Carlo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Renda, Ricci, Romano Avezana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Salvi, Sandicchi, Sani, Santoro, Scaduto, Scavonetti, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sitta, Soler, Spada Potenziani, Spezotti, Spiller, Strampelli, Suardo.

Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel dr. Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone.

Zoppi Gaetano.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1388, contenente norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici (2647):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	150
Contrari . . . . .	2

**Il Senato approva.**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1802, contenente modifi-

LEGISLATURA XXIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1938

cazione del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1491, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sul funzionamento del tribunale per i minorenni (2648):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	150
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 923, concernente il riordinamento degli Istituti privati di istruzione media (2649):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	150
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Distacco del Comune di Rocchetta Sant'Antonio dalla provincia di Avellino e sua aggregazione a quella di Foggia (2655):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	149
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Modifica della data dei censimenti generali della popolazione (2657):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	150
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Passaggio dei servizi geofisici dal Regio Ufficio centrale di meteorologia e geofisica al Consiglio nazionale delle ricerche (2658):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	147
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1201, riguardante l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze Armate dello Stato (2660):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	149
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1556, contenente norme modificative ed aggiuntive alle vigenti disposizioni sulla pignorabilità, la sequestrabilità e la cessione

degli stipendi e salari dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (2661):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	148
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1177, recante disposizioni integrative della disciplina della produzione e della vendita dei formaggi (2662):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	149
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1816, con il quale sono state approvate le varianti al piano regolatore della città di Modena e sono state estese alle varianti stesse, in quanto applicabili, le disposizioni del piano originario di cui alla legge 4 giugno 1934-XII, n. 1034 (2665):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	150
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1826, concernente la istituzione di un Fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali (2667):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	149
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1700, che detta norme di attuazione del piano di risanamento del Rione Fuorigrotta di Napoli (2670):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	147
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1869, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione (2676):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	148
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1808, che abroga la legge 7 giugno 1937, n. 1020, concernente agevolzze doganali a favore di determinati stabilimenti industriali (2677):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	148
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1821, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati rispettivamente in Parigi ed in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 26 luglio ed il 20 agosto 1938 (2678):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	149
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Norme per il riordinamento della Discoteca di Stato (2688):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	142
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Domani seduta pubblica alle ore 10 e alle 16 con l'ordine del giorno di cui do lettura:

#### I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Fondazione in Roma dell'Istituto di Studi Garibaldini (1759). — (*Proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento (2269). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 828, per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia per l'Esposizione universale ed internazionale di Roma (2360). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 997, che autorizza la spesa di lire 4.000.000 per l'esecuzione dei lavori di completamento del tronco ferroviario Castelnuovo di Garfagnana-Piazza al Serchio, della linea ferroviaria Aulla-Lucca (2366). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 954, che modifica il regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica (2367). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1938-XVI, n. 1052, concernente la corresponsione alla Società Anonima «Cogne» di un contributo statale di lire 25.000.000 per il rilievo e la sistemazione finanziaria e tecnica della Società Anonima Magnesio Italiano Sulcis «S. A. M. I. S.» (2433). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1256, riguardante l'istituzione di una terza lotteria nazionale denominata «Lotteria E 42» (2464). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, concernente agevolazioni tributarie per i fabbricati di nuova costruzione e per quelli migliorati (2471). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 909, concernente l'acquisto, da parte dello Stato, di un fabbricato in Roma, al Largo Leopardi, da adibire ad uffici statali (2548). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1479, recante provvedimenti relativi all'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I. R. I.) (2549). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1774, che approva la convenzione modificativa di quelle vigenti, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) esercitate dalla Società «La Meridionale» di navigazione, con sede in Palermo (2581-A). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

II. Discussione della proposta di Regolamento del Senato (Doc. XCV).

#### III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga al 31 marzo 1939-XVII, del termine per la presentazione al Parlamento del Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato dell'esercizio 1937-38 e del bilancio di previsione dell'esercizio 1939-40 (2616). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Distacco del Comune di Monterchi dalla provincia di Perugia e sua riagggregazione a quella di Arezzo (2628). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Norme interpretative delle disposizioni contenute nella legge di bonifica circa le prestazioni perpetue gravanti sui terreni bonificati (2629). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587, contenente norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle pubbliche Amministrazioni (2632). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 549, contenente modificazioni al regime fiscale dello spirito impiegato nella preparazione del vino marsala e di altri prodotti alcoolici (2651). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1803, concernente la costruzione del nuovo porto aeronautico e marittimo di Genova-Sestri (2652). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1607, che modifica l'articolo 7 del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, costitutivo dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia (2653). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Aggiunte e variazioni al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni (2654). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica (2656). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, recante aggiunte e modificazioni al Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni (2663). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1832, concernente il trattamento di pensione di guerra al personale militare inviato in Cina (2668). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

#### ALLE ORE 16

I. 4º Elenco di petizioni (*Doc. LXXXVIII*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936-Anno XIV al 30 giugno 1937-XV (2294). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, relativo a provvedimenti per un piano di colonizzazione demografica in Libia (2428). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione (2650). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Riordinamento dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico (2659). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, concernente la disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati (2669). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1938-XVII, n. 1720, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali (2671). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1817, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39, nonché altri indifferibili provvedimenti (2672). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º dicembre 1938-XVII, n. 1810, che autorizza la spesa di lire 400.000.000 per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie per la sistemazione dell'Adige-Garda e del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante (2673). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1827, concernente la proroga del termine per gli accertamenti del valore immobiliare assoggettabile al prestito redimibile 5 per cento e le norme per la formazione dei ruoli dell'imposta straordinaria immobiliare per gli anni 1939 e successivi (2674). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1938-XVII, n. 1833, concernente assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1938-39 (2675). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1831, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla signora Ebe Caldera vedova dell'onorevole Luigi Lanfranchi (2684). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Mobilizzazione dei Deputati (2687). — (Proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati);

Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni (2689). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Nuove disposizioni per la preferenza dei prodotti nazionali (2690). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Riordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del comune di Napoli (2691). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

La seduta è tolta (ore 18,50).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI  
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.